



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 289 LEGISLATURA N. IX

delibera
233

DE/GR/DPS 0 NC Oggetto: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Approvazione delle "Linee guida rischio sismico - Disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico"

Prot. Segr.
271

Lunedì 30 marzo 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- ANTONIO CANZIAN Vicepresidente
- SARA GIANNINI Assessore
- PAOLA GIORGI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- MAURA MALASPINA Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Paola Giorgi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

II _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile".
Approvazione delle "Linee guida rischio sismico – Disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere del Dirigente della posizione di funzione attività tecniche di Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n° 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO la proposta del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile;

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare il documento relativo alle "Linee guida rischio sismico – Disposizioni operative per la predisposizione dei piani comunali ed intercomunali di protezione civile per gli eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento al rischio sismico", come riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Segretario della Giunta Regionale

(Elisa Moroni)

Il Presidente della Giunta Regionale

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 febbraio 1992 n° 225

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112

Legge 3 agosto 1999 n° 265

Legge 9 novembre 2001 n° 401

Legge Costituzionale 3/2001

Legge regionale 11 dicembre 2001 n° 32

Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza – rischio sismico: nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n° 4535/1062 del 8 febbraio 2002)

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008

Delibera di Giunta Regionale 14 aprile 2008 n° 557

Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011 n° 1388

Decreto Legge 15 maggio 2012 n° 59 convertito con modificazioni con la legge 100 del 12 luglio 2012

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (G.U. 79 del 4 aprile 2014)

MOTIVAZIONE

La Legge 24 febbraio 1992 n° 225 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) stabilisce che le Regioni partecipino all'organizzazione ed attuazione delle attività di protezione civile anche attraverso la predisposizione di programmi regionali di previsione e prevenzione dai rischi in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali.

Con il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112) sono state attribuite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, la Legge 9 novembre 2001 n° 401 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza. Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (G.U. 79 del 4 aprile 2014), sono state emanate le disposizioni per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, con particolare riferimento al contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2 comma 1, lettera c, della citata L.225/92.

La legge 3 agosto 1999 n° 265 pone in capo al Sindaco le competenze (prima del Prefetto) in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Con Decreto 3 dicembre 2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" al fine di disciplinare la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, l'attivazione ed il coordinamento delle componenti del sistema nazionale di protezione civile, la descrizione del modello organizzativo per la gestione delle emergenze con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile.

Con delibera 1388 del 24 ottobre 2011 sono stati recepiti i predetti indirizzi operativi nazionali ed applicati al sistema marche sviluppando ed integrando quanto già operativo oramai da diversi anni nella preparazione, organizzazione e gestione di situazioni calamitose e/o emergenziali ai diversi livelli istituzionali competenti.

Attraverso la medesima delibera si è predisposto un documento organico - ed operativo - che comprenda sia gli eventi con - e senza - precursori sia gli allertamenti (e le conseguenti diramazioni) di natura meteo-idrogeologica, avvalorando quanto già definito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 301 del 22 dicembre 2006 (approvazione delle procedure operative per la gestione degli allertamenti conseguenti ad eventi di natura idrogeologica - Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004), disciplinando la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti attraverso:

- l'attivazione ed il coordinamento delle diverse componenti del sistema regionale di protezione civile;
- la descrizione del modello organizzativo per la gestione delle situazioni emergenziali con l'indicazione degli interventi prioritari da disporre a livello territoriale (comunale e provinciale) e, qualora le condizioni lo dovessero richiedere, a livello regionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione civile;
- la costante comunicazione con il Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed eventualmente la tempestiva richiesta di risorse (strumentali ed umane) necessarie per il concorso con quelle territoriali già impiegate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con delibera 800 del 4 giugno 2012 sono stati approvati i "Requisiti minimi dell'organizzazione locale di protezione civile", destinati ai Comuni delle Marche e finalizzati a migliorare ed ottimizzare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale di protezione civile a fronte di eventi calamitosi, prevedibili e non, nonché di creare la necessaria risposta di intervento in termini di protezione civile al verificarsi di un determinato pericolo e/o avversità calamitosa.

La suddetta DGR nacque dalla logica conseguenza di sviluppare ed attuare, a livello locale, gli indirizzi operativi di cui alla DGR 1388/2011 con particolare riferimento ai comuni di piccole dimensioni. Tale esigenza derivava dalla considerazione che nelle Marche, 172 Comuni su 239 (72%) hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

E' stata successivamente ravvisata l'opportunità di fornire, anche alle Amministrazioni provinciali, analoghe disposizioni operative nella consapevolezza del ruolo fondamentale ed imprescindibile di direzione e coordinamento unitari dei servizi di emergenza e soccorso da parte del Prefetto così come rafforzato anche dal recente riordino della protezione civile (L. 100/2012), oltre che per ottemperare ed implementare quanto previsto dalla predetta DGR (1388/2011) relativamente al modello organizzativo a scala provinciale. E' ciò che è stato fatto con la DGR del 18 febbraio 2013 n° 131.

Il documento che si propone prosegue, sviluppa ed integra quanto già delineato nelle precedenti delibere relative l'organizzazione del sistema regionale (1388/2011) la pianificazione comunale (DGR 800/2012) e provinciale (131/2013) in materia di protezione civile. il documento che si propone riprende ed analizza le disposizioni operative da attuare nei casi di eventi imprevedibili ed improvvisi con particolare riferimento al rischio sismico comunque applicabili a qualunque situazione emergenziale priva di eventi precursori.

La filosofia con cui è stato concepito e sviluppato il presente documento rispecchia quanto elaborato finora con le suddette delibere :

- * semplicità e sinteticità del documento
- * indicazioni strettamente operative e suggerimenti contenuti
- * sostenibilità dell'elaborato anche per le realtà locali più piccole
- * flessibilità nelle procedure ed omogeneità nei linguaggi.

Inoltre, le presenti disposizioni operative, recepiscono integralmente sia il contributo fornito per la pianificazione di settore dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile – di cui alla nota n° 4535/1062 del 8 febbraio 2002 relativa ai: "Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza – rischio sismico. che le disposizioni contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico (G.U. 79 del 4 aprile 2014).

On



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, con le presenti disposizioni operative destinate ai Comuni delle Marche, oltre a fornire quanto sopra, viene confermato il ruolo e la strategicità del Sindaco nella sua funzione imprescindibile e fondamentale di direzione e coordinamento unitari dei servizi di emergenza e soccorso a livello locale in strettissimo raccordo con le strutture operative attive (e/o operative) sul territorio così come rafforzato anche dal recente riordino della protezione civile.

Con le presenti disposizioni operative tutti i Comuni delle Marche, fermo restando le specifiche (sicuramente più articolate) pianificazioni locali esistenti (purché aggiornate) si dotano di uno strumento operativo basilare finalizzato ad ottimizzare la capacità di attivazione, di allertamento e di intervento del sistema locale di protezione civile in casi di accadimento di un evento improvviso e/o imprevedibile.

Al fine di assicurare il concorso e l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative locali di protezione civile (comando di compagnia dei carabinieri, distaccamento dei vigili del fuoco, polizia locale, ogni altra struttura) garantiscano l'immediato, continuo e reciproco scambio delle informazioni avviando, in particolare, un rapido flusso comunicativo con il Comune interessato, con la Prefettura, con la Provincia (ovvero la SOI qualora attivata) e la Protezione civile regionale attraverso la sala operativa – SOUP – che come noto è operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, non limitando, pertanto, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento (fermo restando il sistema di comando e controllo di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate).

Le linee guida sono articolate in due sezioni: una prima di carattere generale nella quale vengono approfondite le tematiche sulla pericolosità sismica, la vulnerabilità, la sismicità delle Marche ed una dettagliata analisi su come determinare, anche in maniera speditiva, lo scenario di danno relativamente al rischio sismico; una seconda parte più operativa nella quale vengono approfondite le disposizioni funzionali tra cui i requisiti nella scelta del centro operativo comunale, le attivazioni in caso di evento, i criteri per l'individuazione delle aree sicure, la possibilità, qualora la pubblica amministrazione lo volesse, di dimensionare tali aree sulla base di studi probabilistici, etc.

La puntuale applicazione ed attuazione da parte dei Comuni delle presenti indicazioni garantirà il necessario coordinamento operativo nelle attività di gestione delle emergenze, presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile sempre che i Comuni medesimi si facciano carico di aggiornare almeno ogni sei mesi se non altro per ciò che concerne i recapiti telefonici, le strutture strategiche ed alloggiative e poche altre informazioni contenute nell'area riservata del portale web della protezione civile www.protezionecivile.regione.marche.it condizione indispensabile per l'efficacia e la validità di qualsiasi strumento operativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A tal fine, sarà data la massima diffusione e divulgazione agli indirizzi sia attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento regionale: www.protezionecivile.regione.marche.it oltre alla formale trasmissione a tutti gli enti e le Istituzioni del Sistema regionale e nazionale di protezione civile.

L'applicazione, da parte dei Comuni, delle presenti linee guida, consentirà di valutare la reale validità del documento medesimo più in generale della risposta del sistema locale di protezione civile; saranno altresì suscettibili di costanti approfondimenti e periodiche integrazioni, anche radicali, qualora l'utilizzo degli stessi dovessero far emergere lacune e/o imprecisioni.

Fermo restando le specifiche (sicuramente più articolate) pianificazioni comunali esistenti (purché aggiornate), con queste nuove disposizioni operative i comuni si dotano di uno strumento operativo basilare finalizzato ad ottimizzare la capacità di attivazione, di allertamento e di intervento del sistema di protezione civile a partire dal livello locale, ovvero comunale, in forte sinergia e raccordo con il livello regionale.

E' opportuno precisare che da detto provvedimento non deriva, ne può derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta n° 13 del 23 marzo 2015, con parere n° 23/2015 ha espresso giudizio favorevole.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l'adozione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento

(Matteo Giordano)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITÀ TECNICHE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
(Sarda Cammarota)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI
SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione

Il Direttore

(Marcello Principi)


La presente deliberazione si compone di n. 55 pagine, di cui n. 47 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale

(Elisa Moroni)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A



REGIONE MARCHE

*Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza
e per la protezione civile*



Linee guida rischio sismico

*Disposizioni operative per la predisposizione dei piani
comunali ed intercomunali di protezione civile per gli
eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento
al rischio*

VERSIONE 1.0 -- MARZO 2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Pag
Premessa	3
Obiettivi e finalità del documento	4
PARTE PRIMA -- GENERALE	
1.0 Il concetto di rischio sismico	
1.1 Definizione di pericolosità sismica	6
1.2 Definizione di vulnerabilità sismica	7
1.3 Esposizione dell'area ed assetto demografico	7
1.4 La sismicità nelle Marche e la classificazione sismica	9
2.0 Approfondimenti sulla definizione dello scenario di danno relativamente al rischio sismico	
2.1 Determinazione dello scenario di riferimento	11
2.2 Scenario senza studi scientifici specifici	11
2.3 Scenario approfondito con studi scientifici a disposizione	12
PARTE SECONDA -- OPERATIVA	
3.0 Disposizioni operative	
3.1 Centro Operativo Comunale - COC	15
3.2 Organizzazione in aree funzionali	16
3.3 Attivazioni	23
3.4 Aree di emergenze, edifici strategici e strutture ricettive	27
3.5 Dimensionamento aree di emergenze e strutture ricettive	30
3.6 Informazione alla popolazione sulla pianificazione esistente	31
3.7 Informazione e comunicazione durante le sequenze sismiche	33
3.8 Gestione associata della protezione civile	36
4.0 Efficacia delle linee guida	
4.1 Adeguamento piano di emergenza comunale	37
4.2 Aggiornamento banca dati	38
4.3 Validazione	38
Riferimenti normativi	39



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premessa

La normativa vigente in materia di protezione civile pone in capo alle Regioni la formulazione di indirizzi di programmazione e pianificazione, in armonia con la pianificazione nazionale e locale di emergenza, al fine di assicurare una regia unitaria nei confronti dell'insorgenza di un pericolo ed un'azione comune e condivisa a tutti i livelli amministrativi competenti.

Le presenti disposizioni rappresentano un contributo per la predisposizione del piano di protezione civile con particolare riferimento alle tipologie di rischio improvvise ed imprevedibili, prime fra tutte il rischio sismico. Così come definito anche dalla DGR 800/2012, vengono sinteticamente analizzati gli elementi essenziali per una risposta operativa in conseguenza all'accadimento di un evento calamitoso; tuttavia mentre nel predetto provvedimento venivano fornite indicazioni di carattere generale con riferimento anche agli eventi con precursori, nelle presenti linee guida vengono descritte le principali azioni ed attivazioni del sistema locale di protezione civile nei casi di evento improvviso (episodio sismico) e/o comunque un accadimento imprevedibile. Peraltro, il presente documento riprende, sviluppa ed integra quanto delineato anche dalla DGR 1388/2011 relativamente alle primissime attivazioni in casi di emergenza da parte del sistema di protezione civile (locale e, qualora necessario anche secondo il principio di sussidiarietà, garantendo il necessario ed ottimale raccordo operativo ed il coordinamento del livello sovracomunale, regionale e nazionale) secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008.

Con tale disposizione il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della Regione Marche (d'ora in avanti "Dipartimento regionale") vuole fornire ai Comuni uno strumento valido per assicurare e potenziare la prima risposta operativa in conseguenza del verificarsi di un evento calamitoso imprevedibile, anche a seguito di impiego di risorse non ordinarie, di uniformare ed ottimizzare l'impiego delle risorse medesime, di migliorare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale a seguito dell'insorgenza (o dell'approssimarsi) di un evento calamitoso improvviso e/o imprevedibile. Il metodo utilizzato vuole essere di semplice comprensione, sostenibile, flessibile e modulabile nel rispetto delle diverse caratteristiche e peculiarità dei territori e ferme restando le specifiche pianificazioni, purché recenti ed aggiornate.

Si è fatto riferimento ai seguenti documenti nazionali, seppur opportunamente adeguati, aggiornati ed adattati alle peculiarità e caratteristiche del sistema regionale:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ✓ "Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza – rischio sismico" del Dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – gennaio 2002,
- ✓ Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico", oltre a tutte le principali disposizioni operative nazionali in materia.

Obiettivi e finalità del documento

Il modello organizzativo per la risposta ad avvenimenti imprevedibili e/o eventi sismici aventi caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, della legge 24 febbraio 1992 n° 225 prevede che, l'intervento immediato di primo soccorso ed assistenza posto in essere dalle strutture territoriali di protezione civile, previsto dalle relative pianificazioni di emergenza, sia affiancato ed integrato, sulla base dello scenario di danno e delle esigenze specifiche evidenziate sul territorio, attraverso il dispiegamento di risorse umane e strumentali aggiuntive da parte del sistema Marche di protezione civile (secondo quanto previsto anche dalla DGR 1388/2011 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze nella regione Marche") oltre che al coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Dipartimento nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della medesima legge, sotto un'unica direzione ed un unitario coordinamento di azione.

Pertanto l'obiettivo delle presenti disposizioni è quello di fornire le indicazioni operative, minime e necessarie, affinché il Comune possa garantire, qualora l'evento improvviso non sia particolarmente severo, un primo soccorso ed assistenza alla popolazione con una gestione associata idonea e soprattutto sostenibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Regione Marche ha 6 comuni in classe 1 (pericolosità massima), 12 comuni a pericolosità medio-bassa (classe 3), mentre i restanti (ossia la maggior parte) dei Comuni rientra in classe 2 ovvero a pericolosità medio-alta. Non c'è dubbio che per i Comuni di prima categoria (ossia con pericolosità sismica più elevata) le presenti disposizioni rappresentano solamente un semplice contributo che sarà superato e colmato da più approfondite, analitiche ed aggiornate pianificazioni.

Una specifica considerazione va fatta relativamente alla definizione di scenario di danno conseguente al rischio sismico locale: a tal fine, il documento che si propone è costituito essenzialmente di due parti:

- * Una prima, più descrittiva, in cui si approfondisce la tematica relativa alla definizione e determinazione dello scenario di danno relativo al rischio sismico speditivo: qualora nel Comune non sussistano ancora studi specifici in materia di rischio sismico (studi di Microzonazione Sismica – MS, Condizioni Limiti per l'Emergenza- CLE, etc.), si procederà ad un'attenta analisi dei dati ISTAT ed a considerazioni generali sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio (specie del comune capoluogo e delle frazioni con addensamento abitativo significativo) ed all'esposizione dell'area. Laddove invece siano già esistenti sul territorio comunale studi ed approfondimenti scientifici in materia di rischio sismico (studi di MS, CLE, oltre ad altri analisi scientifiche) si potrà stimare, per tali Comuni, il numero delle abitazioni potenzialmente non agibili a seguito di un determinato (probabilistico) scenario, per poter calibrare le aree e le strutture finalizzate all'accoglienza ed al soccorso alla popolazione. L'applicazione e la ricaduta di tali studi sulla determinazione dello scenario di danno di rischio sismico locale (seppur speditivo e probabilistico), sarà determinante anche per una più adeguata, oculata ed idonea risposta in termini di protezione civile (v. cap. 3.5).
- * Una seconda parte, prettamente operativa, in cui vengono ribadite le disposizioni di base che il Comune (ovvero il Sindaco) deve espletare per una pronta risposta in termini di protezione civile all'insorgenza di un evento improvviso.

Come peraltro delineato anche da analoghi documenti operativi in materia di protezione civile ovvero dalle delibere 1388/2011, 800/2012 e 131/2013 (i cui documenti allegati sono caratterizzati da una estrema semplicità e da una spiccata vulnerabilità), anche le presenti disposizioni operative sono state sviluppate tenendo presente la peculiarità delle amministrazioni locali delle Marche: su 236 Comuni, 123 (ovvero il 52.1%) hanno popolazione compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti mentre sono 47 (19.9%) quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti oltre ad avere cinque capoluoghi di provincia; di qui l'esigenza di concepire e sviluppare disposizioni operative di carattere generale, facilmente sostenibili dalla maggior parte dei Comuni delle Marche oltre che

Ch



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

proseguire, in continuità, con quanto sinora realizzato con i suddetti documenti operativi.

L'obiettivo delle suddette linee guida nonché la loro attuazione - anche attraverso l'applicazione di queste disposizioni - è quello assicurare e potenziare la prima risposta operativa in conseguenza del verificarsi di un evento calamitoso imprevedibile, anche a seguito di impiego di risorse straordinarie, di uniformare ed ottimizzare l'impiego delle stesse, di migliorare la capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del sistema locale a fronte di eventi calamitosi, prevedibili e non, nonché di creare, nel contempo, la necessaria risposta in termini di protezione civile al verificarsi di un determinato pericolo e/o avversità. Questa prima versione sarà tuttavia suscettibile di continue verifiche, costanti approfondimenti e periodiche integrazioni, anche radicali, qualora l'utilizzo e l'applicazione delle stesse dovesse far emergere lacune, incongruità ed imprecisioni con i documenti esistenti.

PARTE PRIMA -- GENERALE

1.0 Il concetto di rischio sismico

Il rischio sismico è la stima del valore del massimo di danno atteso come conseguenza dei terremoti che potrebbero verificarsi in una determinata area. Questa stima risulta dalla combinazione di tre elementi:

- * La pericolosità sismica dell'area cioè il massimo scuotimento sismico che è ragionevole attendersi entro un dato periodo di tempo;
- * La vulnerabilità sismica degli edifici e delle infrastrutture dell'area cioè la loro maggiore o minore propensione ad essere danneggiati dai terremoti;
- * L'esposizione dell'area, cioè il valore attribuito a persone e a cose che potrebbero essere danneggiate (edifici, infrastrutture, attività economiche, ecc).

La combinazione di questi tre fattori offre diverse possibilità di stima del rischio sismico: Una zona dalla pericolosità sismica molto elevata (cioè in cui è molto probabile che avvengano dei forti terremoti) ma priva di abitanti, edifici o attività umane avrebbe un rischio sismico nullo; al contrario, una zona dalla pericolosità sismica bassa, ma molto popolata o i cui edifici siano mal costruiti o mal conservati, avrebbe un livello di rischio molto elevato poiché anche un terremoto poco forte potrebbe avere conseguenze

21



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

disastrose. La vulnerabilità degli edifici, che danneggiandosi possono determinare vittime e feriti, resta la variabile principale per la determinazione dello scenario: essa dipende dalle caratteristiche costruttive (muratura o cemento armato, numero di piani, regolarità in pianta e in altezza, ecc.) oltre che dal grado di manutenzione. Si illustrano, di seguito, le relative definizioni.

1.1 Definizione di pericolosità sismica

La pericolosità sismica di un luogo è la stima del massimo scuotimento del suolo che è ragionevole attendersi durante un intervallo di tempo prefissato (cinquant'anni, nella normativa italiana).

Il primo passo per la valutazione di "comportamenti" futuri del terremoto è la conoscenza dei comportamenti passati, in termini di numero, frequenza e severità degli eventi. Il recente terremoto di Umbria e Marche del 1997 (di magnitudo 6,4 profondità 10 km. con epicentro Colfiorito (Foligno) causò oltre 80.000 case danneggiate). In Italia è stata sviluppata una procedura per la stima della pericolosità cosiddetta "macrosismica" (Albarello e Mucciarelli 2002), basata proprio sull'analisi degli effetti prodotti dai terremoti passati nel territorio in esame. Non c'è dubbio infatti che la conoscenza dei parametri di pericolosità può essere solamente di ausilio nella individuazione degli eventi di riferimento per la definizione degli scenari di danno, in quanto essa fornisce un quadro completo degli eventi e delle corrispondenti probabilità di occorrenza e/o eccedenza che possono interessare l'area in esame. Più in generale, gli studi di pericolosità sono indispensabili per la determinazione della mappa di rischio.

1.2 Definizione di vulnerabilità sismica

La Vulnerabilità degli edifici costituisce il maggior elemento di concentrazione del rischio e può essere valutata attraverso criteri con livelli di approfondimento differenti. Un'indagine generale sulle condizioni di vulnerabilità dell'intero edificato è indispensabile ai fini della valutazione degli scenari di danno. Il livello di dettaglio di tali analisi deve essere coerente con il livello di conoscenza conseguito nelle stime degli altri parametri concorrenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto attiene agli edifici strategici (sedi dei centri operativi, comandi polizia locale, caserme Carabinieri, etc.), la valutazione delle prestazioni sotto sisma va comunque effettuata ed eventuali interventi di miglioramento/adequamento vanno inseriti prioritariamente nei programmi ordinari o straordinari di intervento.

Di seguito, vengono fornite indicazioni su alcuni degli strumenti attualmente disponibili per l'acquisizione e/o la raccolta di dati finalizzati alle analisi di vulnerabilità dell'edilizia ordinaria. Tali metodologie non sono da ritenersi esaustive e si riferiscono a livelli di conoscenza del patrimonio abitativo ricadente nel territorio comunale via via più approfonditi. Tuttavia ciascun Comune potrà scegliere gli strumenti che riterrà più idonei, in relazione alle risorse che intende mettere in campo ed all'accuratezza delle analisi che si prefigge. tra essi si segnala:

- * utilizzo della base dati ISTAT attraverso opportune interpretazioni dei parametri in chiave di vulnerabilità sismica del patrimonio abitativo del Comune
- * analisi speditive di vulnerabilità per comparti di edificato
- * analisi strutturali sui singoli edifici
- * elaborati prodotti dagli studi delle Condizioni Limiti per l'Emergenza CLE.

Ulteriori indagini per il censimento delle reti viarie e tecnologiche, dei beni culturali (in particolare delle emergenze monumentali), delle infrastrutture produttive (in particolare degli impianti a rischio di incidente rilevante) possono essere avviate, provvedendo – qualora nell'immediato non siano possibili approfondimenti sulla vulnerabilità – almeno ad individuare i bacini di utenza e a valutare i disservizi possibili per aree di bacino riferite a rami di rete. Simili considerazioni vanno fatte anche per alcuni servizi (per es. ospedali), per tutti i sistemi a rete (gas, elettricità, acqua, telefonia) per i quali vanno considerate almeno le interferenze con possibili frane e, per le traverse interne della viabilità primaria, va tenuto conto dell'interferenza di possibili crolli di edifici prospicienti la sede viaria. A tal fine potranno essere considerati studi scientifici e pubblicazioni in materia.

1.3 Esposizione dell'area ed assetto demografico

Per la valutazione dell'Esposizione dell'area, quindi della popolazione, in assenza di più precisi studi, ci si può quanto meno limitare alla conoscenza della dinamica del popolamento e dei parametri di densità abitativa.

Analisi più accurate si possono spingere fino ad una valutazione dei flussi pendolari, turistici, etc., che interessano l'area. A tale scopo si potrà ricorrere ad un'analisi ed



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

interpretazione di dati eventualmente già disponibili, quali ad esempio quelli acquisibili dal piano del traffico, dagli uffici provinciali del turismo, etc.

Per stimare tali flussi è necessario conoscere accuratamente sia la distribuzione della popolazione e dei nuclei familiari nelle loro componenti a diverso livello di "esposizione al rischio" (bambini, anziani, portatori di handicap o di patologie croniche a rischio, etc.), sia i diversi "manufatti" (edifici strategici, residenziali, monumentali, sistemi infrastrutturali viari e tecnologici, infrastrutture produttive, etc.), anche in termini di titolo di godimento dei beni, tipo di proprietà, modalità d'uso, etc. In definitiva, un "catasto" ed un'"anagrafe" per l'emergenza sono da prevedersi, tenute in conto le esigenze di riservatezza all'accesso di tali dati, da raccogliersi e riservare nei modi di legge. A tal fine, gli uffici comunali preposti, dovranno fornire tutto il dovuto contributo ed il supporto necessario.

Dovranno essere raccolte tutte le informazioni relative la conoscenza del territorio disponibili nell'ultimo aggiornamento ISTAT a disposizione valutando gli abitanti complessivi del Comune, la densità di popolazione (abitanti per kmq) oltre alla stima della popolazione variabile stagionalmente (sul link www.demo.istat.it, si potrà disporre di tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio e della popolazione). Per una più corretta valutazione della popolazione residente e/o comunque dimorante nel territorio occorre considerare anche le persone che abitualmente lavorano presso gli uffici pubblici, i beni culturali, le attività produttive, industriali ed artigianali. Risulta evidente che il massimo carico antropico si raggiunge nelle ore della mattina (08.00-14.00), quando oltre agli uffici pubblici, anche le strutture scolastiche sono operative. In questa fascia oraria si può registrare un incremento nel numero di persone di oltre 600 unità. Nell'esempio che segue sono riportate le caratteristiche generali della popolazione di un Comune campione suddivisa in base al sesso e alla fascia di età nonché la distribuzione della popolazione tra centro abitato "capoluogo" frazioni e case sparse (dati e riferimenti numerici puramente casuali).

Fasce di età	0 - 6 anni	7 - 17 anni	18 - 65 anni	oltre 65 anni
Maschi	216	422	2.724	958
Femmine	175	409	2.670	1.383
Totale	391	831	5.394	2.341





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Popolazione residente nei vari nuclei abitati e case sparse

POPOLAZIONE		
	NUCLEO ABITATO	CASE SPARSE
CAPOLUOGO	5198	298
FRAZIONE "SALINE"	430	561
TOTALE	XXXX	

Analoga stima dovrà essere effettuata per le frazioni del Comune (almeno quelle più popolate) trascurando, in maniera sommaria - ovvero stimando in maniera approssimativa - la popolazione residente complessivamente nelle case e nei nuclei sparsi. Al fine del dimensionamento delle aree di protezione civile queste analisi e valutazioni risultano fondamentali; tuttavia nel capitolo relativo le aree di emergenza e le strutture ricettive verranno ripresi ed approfonditi questi concetti.

1.4 La Sismicità nelle Marche e la classificazione sismica

Seppur la maggior parte dei terremoti che hanno origine nel territorio regionale è troppo debole per essere percepita dalla popolazione, fin dall'epoca antica vi sono stati terremoti anche dannosi. Talvolta infatti occorrono eventi sismici di intensità tale da causare danni più o meno gravi nel territorio marchigiano e a volte perfino al di fuori di esso, senza considerare che può subire danni a seguito di terremoti che hanno la loro origine in altre regione (soprattutto Abruzzo, Romagna ed Umbria). Solamente nel secolo scorso numerosi danni sono stati causati dal terremoto del 1930 (Senigallia), 1943 (Castignano), 1972 (Ancona ed Ascoli Piceno) e dalla sequenza sismica umbro-marchigiana del 1997. Un'analisi della distribuzione dei terremoti conosciuti dell'ultimo millennio e i dati sulla sismicità recente indicano come l'attività sismica in area umbro-marchigiana sembri tendere a concentrarsi soprattutto in alcune aree.

La classificazione sismica indica il massimo livello di scuotimento sismico che è ragionevole attendersi in ogni Comune italiano nei prossimi cinquant'anni (pericolosità). Dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia (2002) tutta la normativa sismica nazionale è stata sottoposta a revisione. Le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 (2003) e n. 3519 (2006) hanno portato a riclassificare il territorio italiano in base alle conoscenze più aggiornate e con le procedure più trasparenti possibili.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Secondo la nuova classificazione sismica delle Marche la maggior parte del territorio rientra nella Zona 2 (pericolosità medio-alta), tranne sei comuni nella Provincia di Macerata classificati in zona 1 (pericolosità elevata) e dodici comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo classificati in zona 3 (pericolosità medio-bassa).

Comuni delle Marche in zona 1: Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso.


Comuni delle Marche in zona 3: Acquaviva Picena, Altidona, Campofilone, Cupra Marittima, Grottamare, Lapedona, Massignano, Montefiore all'Aso, Moresco, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto.

Tutti gli altri comuni ricadono in zona 2



Le presenti linee guida si applicano a tutti i Comuni delle Marche anche se, risulta evidente che per ciò che concerne i comuni ricadenti in zona 1, rappresentano semplicemente un contributo che sarà certamente superato da studi, applicazioni e pianificazioni più approfondite e di maggior dettaglio.

Il territorio della Regione Marche è interamente considerato a rischio sismico: tutti i comuni sono a rischio sismico e rientrano nella fascia di sismicità S compresa tra $1 < S < 3$, in base alla classificazione della mappa sismica del territorio nazionale che definisce le zone ad alta, media e bassa sismicità: in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n.ro 3274 ogni comune è stato classificato in una specifica categoria come illustrato in figura.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



Classificazione 2003



DISTRIBUZIONE DELLE INTENSITÀ MASSIME

I possibili effetti delle scosse sismiche sul patrimonio edilizio ed infrastrutture sono individuabili solo attraverso l'approfondimento delle conoscenze relative alle caratteristiche geologiche dei terreni e della vulnerabilità specifica degli edifici presenti sul territorio. Pertanto i danni provocati da un evento sismico sul patrimonio edilizio non dipendono esclusivamente dalla tipologia costruttiva, ma intervengono altri fattori, tra i quali la risposta sismica dei terreni fondali in base alla loro configurazione geologica e geomorfologica (a ciò sono finalizzati gli studi di Microzonazione Sismica, a cui si rimanda nello specifico capitolo). Al tempo stesso andrà considerata la vulnerabilità del sistema fisico necessario per la gestione delle emergenze inteso come strutture ed infrastrutture utili per l'operatività ed il coordinamento delle attività delle attività da mettere in atto in emergenza e per il coordinamento tra esse (a tal fine potranno essere utilizzate, ove disponibili, le analisi della Condizioni Limiti per l'Emergenza – CLE, così come approfondito nel cap. 2.3).

2.0 Approfondimenti sulla definizione dello scenario di danno relativamente al rischio sismico

2.1 Determinazione dello scenario di riferimento

Tra le attività di previsione e prevenzione dai rischi naturali vi è la predisposizione di scenari che anticipino le conseguenze di un evento naturale per la messa a punto di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

piani di protezione civile e l'allocazione delle risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza. Pertanto, un piano di emergenza di protezione civile è calibrato su una valutazione dei possibili scenario di danno che possono interessare il territorio. Per senario si intende la valutazione preventiva di danno previsto per la popolazione e per gli elementi esposti al verificarsi degli eventi attesi: risulta evidente che la determinazione di uno scenario di riferimento, relativamente ad un rischio imprevedibile (pertanto improvviso quale un terremoto), non è, allo stato odierno delle conoscenze, ipotizzabile se non una determinazione di tipo probabilistico di un evento "tipo". Una valutazione rigorosa degli scenari richiede studi dettagliati a scala locale di una notevole complessità e, soprattutto, una puntuale ed approfondita conoscenza del territorio sia per quanto riguarda gli aspetti fisici (geologici, geomorfologici, etc.), sia per ciò che concerne i parametri relativi alla vulnerabilità ed al valore esposto ovvero alla popolazione. Di seguito vengono sinteticamente descritti i principali elementi per stimare (in maniera speditiva e non analitica) lo scenario sismico locale.

2.2 Scenario di rischio senza studi specifici in materia di rischio sismico

Qualora il Comune non abbia (ancora) sul suo territorio studi specifici in materia di rischio sismico (Microzonazione sismica -almeno di primo livello, studi relativi alla Condizione Limite per l'Emergenza CLE, nonché ogni altro approfondimento in materia di riduzione del rischio sismico come stima approssimativa dello scenario di rischio sismico, occorrerà basarsi su analisi speditive partendo dal grado di sismicità del territorio correlato con valutazioni generiche relative allo stato di esposizione della popolazione nonché la stima del grado di vulnerabilità dell'abitato capoluogo oltre alla stime sulle frazioni e nuclei abitati sparsi (con particolare riferimento a quelli maggiormente popolati). Da un'attenta ed accurata analisi dei piani urbanistici esistenti, dall'approfondimento dei dati contenuti nell'ultimo censimento ISTAT, sarà possibile determinare (ovvero stimare, nei casi più complessi: comuni popolosi, incompletezza di dati, etc.) l'assetto e la distribuzione demografica nel territorio per fasce d'età con particolare riferimento alla popolazione anziana, quella diversamente abile, bambini, etc., il periodo di massima concentrazione del carico antropico specie laddove sussistono edifici pubblici o strutture scolastico-ricettive, i flussi turistici etc..

L'insieme di queste (ed altre) analisi relative alla popolazione maggiormente esposta al rischio sismico ed alle indagini sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente, possono contribuire a stimare la percentuale di popolazione che, in caso di un terremoto, potrebbe avere la necessità di una temporanea accoglienza. Nel capitolo relativo alle aree di emergenza e alle strutture ricettive verrà sottolineata l'importanza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di individuare preventivamente un numero ragionevole e congruo di strutture alloggiative che, all'occorrenza ed in tempi rapidissimi, potrebbero essere messe a disposizione dal Comune per la popolazione eventualmente evacuata a causa di un evento improvviso.

E' comunque opportuno ricordare che i danni provocati da un evento sismico sul patrimonio edilizio non dipendono esclusivamente dalla tipologia costruttiva, ma intervengono altri fattori, tra i quali la risposta sismica dei terreni fondali in base alla loro configurazione geologica e geomorfologica.

Dopo un terremoto infatti, l'osservazione dei danni provocati alle costruzioni ed alle infrastrutture, spesso evidenzia differenze sostanziali in centri abitati anche a piccola distanza tra loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall'epicentro. A puro titolo di esempio, in occasione del terremoto aquilano del 6 aprile 2009, situazioni di questo tipo sono state riscontrate sia all'interno del territorio del Comune de l'Aquila sia in alcuni Comuni geograficamente lontani come ad esempio San Pio delle Camere, frazione di Castelnuovo, a circa 30 Km a sud est dell'epicentro. Sicuramente la qualità delle costruzioni può influire sull'entità del danno, tuttavia spesso le cause vanno ricercate in un differente valore di pericolosità sismica locale, determinata anche dal diverso modo in cui si propagano le onde sismiche, dall'instabilità del suolo, etc.. E' anche alla luce di tali considerazioni che le presenti linee guida non fanno riferimento ad uno specifico rischio sismico elaborato con metodi statistici (anche di quelli a disposizione del Dipartimento nazionale della Protezione Civile), bensì su una stima approssimativa dello scenario di rischio. Pertanto i possibili effetti delle scosse sismiche sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale sono individuabili solo attraverso l'approfondimento delle conoscenze relative le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, della vulnerabilità specifica degli edifici presenti sul territorio (è anche a ciò che sono finalizzate le indagini relative la Microzonazione Sismica).

2.3 Scenario di rischio sismico speditivo con studi specifici

Qualora il Comune disponga di studi specifici in materia di rischio sismica (Microzonazione Sismica, CLE ed altri studi di settore), sarà possibile stimare con maggior dettaglio le conseguenze di un eventuale evento sismico di riferimento.

I contributi che possono fornire gli studi di **Microzonazione Sismica (MS)** sono quelli di individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette ad instabilità quali frane, rotture di superfici per faglie (anche

an



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ad esempio frane sismo-indotte), liquefazioni dinamiche del terreno, etc. Tali studi hanno l'obiettivo di approfondire la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire sui terreni di superficie (e quindi sulle abitazioni in esso presenti), restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione di emergenza oltre che per la ricostruzione post sisma. Uno dei prodotti della MS è infatti rappresentato dalla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) ovvero una perimetrazione del territorio comunale in aree che, sulla base delle indagini geognostiche reperibili (geologiche, geomorfologiche, litologiche, etc.), possono avere effetti e conseguenze anche differenti a poca distanza tra loro in termini di risposta sismica per effetto di fenomeni di amplificazione, instabilità di versante, liquefazioni, etc.). Le Microzone individuate sono suddivise in tre categorie:

- a) zone stabili, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura
- b) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
- c) zone suscettibili di instabilità.

Per ciò che concerne la pianificazione d'emergenza, gli studi di MS consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici di un piano di emergenza soggetti a rischio più elevato. La conoscenza dei possibili effetti locali indotti da un evento sismico su un territorio contribuisce a:

- * verificare la presenza di edifici strategici in aree stabili: qualora così non fosse, il piano di protezione civile deve essere necessariamente aggiornato individuando gli edifici strategici in strutture antisismiche comunque in aree stabili;
- * scegliere aree di emergenza, strutture ricettive per la popolazione ed edifici strategici in zone individuate come "stabili"; laddove tali aree e/o strutture sono ubicate in zone diverse dalle suddette occorrerà considerare e valutare idonee ed alternative scelte;
- * individuare, in caso di collasso delle strutture strategiche a seguito della severità del sisma, i tratti cosiddetti "critici" delle strutture ed infrastrutture viarie e di servizio nonché le opere rilevanti per le quali potrebbero essere necessarie specifiche valutazioni anche relativamente la sicurezza.

In fase di superamento dell'emergenza e ricostruzione, gli studi di MS:

- * contribuiscono a scegliere le aree per le strutture abitative temporanee
- * forniscono elementi agli amministratori ed ai tecnici locali sull'opportunità di ricostruzione gli edifici dichiarati non agibili
- * concorrono a scegliere nuove aree edificabili.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, nella progettazione di nuove opere oppure negli interventi in programma su strutture esistenti, gli studi di MS evidenziano la presenza di fenomeni di probabile amplificazione dello scuotimento legati alle caratteristiche litostratigrafiche e morfologiche dell'area e dei fenomeni di instabilità e deformazioni anche permanenti attivabili a causa di una scossa sismica.

Qualora nella pianificazione comunale di protezione civile esistente siano state individuate la sede del Centro Operativo Comunale (COC), la sede alternativa del COC medesimo nonché le strutture strategiche (sede VVF, CC, etc.) nelle zone b) e c), alla luce degli esiti della MS (effettuati o in programma) occorrerà opportunamente e necessariamente prenderne atto e, conseguentemente rivedere e aggiornare la pianificazione esistente scegliendo sedi COC e altre strutture strategiche in aree sicure ossia unicamente in zone a). Tali accorgimenti dovranno essere tenuti in considerazione anche in assenza di una pianificazione ovvero, in fase di individuazione di una sede alternativa del COC oppure delle strutture ricettive. Gli studi di MS possono offrire elementi conoscitivi utili anche per la individuazione di aree da destinare a nuova progettazione di opere, con differente incisività in funzione del livello di approfondimento e delle caratteristiche delle opere stesse, indirizzando le amministrazioni locali nella scelta di ulteriori ed eventuali indagini di dettaglio.

L'analisi della **Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)** dell'insediamento urbano definisce quella condizione al cui superamento al manifestarsi di un evento sismico particolarmente severo pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da compromettere la funzionalità e da condurre all'interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane essenziali esistenti (compresa la residenza), l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività basilare della maggior parte delle funzioni strategiche per la gestione dell'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale. L'analisi della CLE viene condotta in coesistenza (o in conseguenza) agli studi di MS e si esegue a livello comunale e riguarda:

- * l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni le funzioni strategiche per la gestione delle emergenze
- * l'identificazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale degli edifici e delle aree di cui al punto precedente e gli eventuali elementi critici
- * l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che, per la loro posizione, possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione definite strategiche per la gestione delle emergenze.

01



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fenomeni di liquefazione, di pericolosità connessi alla fagliazione di superficie, per i quali il Dipartimento nazionale della Protezione Civile assieme alle Regioni sta predisponendo i criteri generali e le procedure operative che si tradurranno in "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da **Faglie Attive e Capaci (FAC)**", potranno fornire ulteriori approfondimenti in particolare per pianificare i processi di mitigazione del rischio derivato dalla presenza di faglie attive e capaci per aree con previsioni di trasformazione e per aree edificate.

Pertanto gli elaborati e le analisi realizzate a seguito di studi di MS (anche di primo livello) come ad es. la carta relativa le Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica, gli approfondimenti della CLE, FAC, nonché ogni ulteriore approfondimento in materia di rischio sismico, permetteranno di fornire alle amministrazioni locali importanti indicazioni sulle caratteristiche dei suoli, sulla vulnerabilità degli edifici ovvero sugli elementi utili ad affinare in concetto di scenario di rischio sismico atteso ed a cui è soggetta la popolazione del Comune. Tali indicazioni sono inoltre fondamentali per contribuire alla stima, in numero e dimensionamento, sia delle strutture ricettive sia delle aree di accoglienza quanto più appropriate, congrue ed ottimali alle specifiche realtà locali evitando sovra-dimensionamenti e conseguentemente inutili sprechi.

Inoltre, in presenza di ulteriori studi locali ed approfondimenti relativamente la caratterizzazione sismica ovvero in occasione di implementazioni di indagini finalizzate alla definizione degli scenari di danno derivanti dal rischio sismico ed approfondendo alcune problematiche connesse la vulnerabilità sismica, tali indagini potranno fornire un valido contributo a cui fare riferimento per calibrare un'idonea, puntuale e più opportuna risposta all'insorgenza di un'emergenza improvvisa, ottimizzare le risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico e realizzare una pianificazione scrupolosa e precisa.

PARTE SECONDA

3.0 Disposizioni operative

3.1 Centro Operativo Comunale -- COC

E' bene precisare che, se sul piano del conferimento delle funzioni attribuite al Sindaco è possibile delegare ad un assessore le "politiche" di protezione civile, così come è



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

possibile affidare a uffici singoli e associati la gestione amministrativa e contabile di tale materia, è difficilmente ipotizzabile pensare di poter attenuare le funzioni di enorme rappresentatività che il primo cittadino deve svolgere in ordine alla tutela immediata della popolazione in qualità di Autorità comunale di protezione civile ed Ufficiale di governo.

Ciò premesso e ferme restando le indicazioni dei citati Indirizzi Operativi (di cui alla DGR 1388/2011), riprendendo quanto definito dalla DGR 800/2012 oltre a quanto delineato dalle rispettive pianificazioni di emergenza di protezione civile, il livello operativo di organizzazione delle strutture locali (comunali o intercomunali) deve almeno prevedere l'istituzione del Centro Operativo Comunale (d'ora in avanti denominato COC) quale struttura preposta per lo svolgimento delle attività di protezione civile sia in tempo di quiete (aggiornamento della pianificazione, attività formative del personale interno al comune oltre a specifici momenti informativi dedicati alla popolazione); mentre in situazioni di emergenza e allarme sarà il luogo preposto per il coordinamento e la gestione delle attività emergenziali. E' fondamentale che oltre a tale struttura venga prevista una sede alternativa al COC (anche opzionale rispetto agli uffici comunali) individuata, qualora lo stesso in caso di evento od impedimento, dovesse risultare momentaneamente inagibile oppure difficilmente raggiungibile a causa dell'interruzione delle vie di collegamento. Entrambe le strutture devono risultare idonee ed in grado di resistere alle sollecitazioni sismiche oltre a rispettare i seguenti requisiti:

- * localizzate in aree e strutture non esposte ai rischi (aree alluvionali, prospicienti a versanti instabili, in zone suscettibili di instabilità (MS), etc.
- * preferibilmente di recente costruzione, comunque antisismica
- * dotata di parcheggio
- * composta da almeno due (meglio se tre) sale polifunzionali
- * dotata (o dotabile nell'immediatezza) di strumenti di comunicazioni (soprattutto radio).

Come detto, presso tale sede sarà attivato, in caso di allerta e/o emergenza (improvvisa, prevista o in atto) oppure per fini esercitativi, il COC, quale struttura ideale per la necessaria attività di coordinamento dei soccorsi ed assistenza alla popolazione, oltre che del necessario raccordo con le strutture operative presenti (e/o istituite) sul territorio (COI, SOI, SOUP, etc.) **da tale luogo sarà assicurata e garantita la direzione unitaria del coordinamento da parte del Sindaco** (o, in casi straordinari di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco o da un suo delegato). Una configurazione auspicabile del Centro Operativo prevede almeno due ambienti separati (meglio se attigui) di cui uno destinato ad ospitare la "sala operativa" per le singole aree funzionali (di cui al capitolo successivo), e l'altro spazio da destinare a "sala riunioni", ossia sala

01



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

decisionale e di coordinamento. Il Sindaco potrà nominare un responsabile del COC sotto la sua diretta responsabilità a cui saranno affiancate unità di personale interno all'Amministrazione opportunamente ed adeguatamente formate nella gestione di situazioni emergenziali. Il responsabile e lo staff così individuati, in collaborazione con le specifiche aree funzionali, avranno il compito di:

- * supportare il Sindaco nel coordinamento generale delle attività di gestione
- * assistere la popolazione colpita (anche nell'individuazione dei luoghi di raccolta)
- * provvedere all'assistenza sociale e sanitaria
- * favorire gli interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della privata e pubblica incolumità
- * garantire la continuità amministrativa e contabile dell'ente al fine di sostenere le spese per gli interventi immediati nonché il ricovero e l'assistenza alla popolazione
- * predisporre e diffondere continuamente messaggi informativi alla popolazione sull'evoluzione dell'evento, sulle attività poste in essere dall'amministrazione e sui comportamenti da mantenere (con particolare riferimento a quelli da evitare).

3.2 Organizzazione in aree funzionali

In situazioni emergenziali (sia di eventi imprevedibili, imprevisti e/o improvvisi compreso il terremoto, sia di eventi prevedibili), il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale (COC) attivato al verificarsi dell'emergenza (o nell'imminenza di un evento calamitoso) per la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata.

Il COC è organizzato in aree funzionali (denominate anche funzioni di coordinamento o di supporto), ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l'azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio; per ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto, il responsabile.

(Per approfondimenti si può consultare il Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale e intercomunale di protezione civile – ex OPCM 3606/2007 oltre alle indicazioni ribadite dal Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014).

Le principali aree funzionali di una struttura operativa si possono così sintetizzare:

1. Tecnica e di valutazione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Sanità, assistenza sociale e veterinaria
3. Volontariato
4. Logistica – materiali e mezzi
5. Servizi essenziali ed attività scolastica
6. Censimento danni a persone e rilievo di agibilità post-sisma delle strutture
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione
10. Accessibilità e mobilità
11. Acquisizione, autorizzazioni alla spesa, rendicontazione e continuità amministrativa dell'Ente
12. Unità di coordinamento e segreteria

Di ciascuna della suddette aree funzionali saranno di seguito sinteticamente elencate le principali attività a cui sono chiamate a svolgere in tempo di quiete ed in emergenza con l'indicazione delle persone che potrebbero svolgere il ruolo di coordinatore preferibilmente individuati tra i dipendenti dell'ente locale meglio se esperti e conoscitori del territorio, le peculiarità del Comune e le esigenze della popolazione.

Tecnica e di valutazione

Coordinata da un referente che sarà il rappresentante del Comune, prescelto già in fase di pianificazione; avrà il compito di mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti Scientifiche e Tecniche; nello specifico del rischio sismico tratta tutte le tematiche connesse al rischio medesimo e dei relativi effetti anche geologici indotti del terremoto. Raccoglie e valuta tutte le informazioni sull'evento in atto, fornendo il necessario supporto.

Sanità, assistenza sociale e veterinaria

Facilita il raccordo tra le componenti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale relativamente agli interventi di assistenza sanitaria e psico-sociale sul territorio colpito. In particolare, favorisce il flusso di informazioni e la valutazione delle necessità di risorse sanitarie aggiuntive. Saranno presenti i referenti della Sanità territoriale, le organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario. Il referente dell'area funzionale sarà preferibilmente un qualificato ed esperto rappresentante del Servizio sanitario locale.

In situazioni di quiete, oltre all'aggiornamento periodico delle procedure provvede alla verifica della disponibilità dei mezzi di soccorso, delle strutture sanitarie e dei posti letto,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

al censimento (e costante aggiornamento) delle persone che necessitano di assistenza sanitaria particolare a domicilio (dializzati, disabili, etc.), predispone il funzionamento del servizio farmaceutico per l'emergenza (anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni con le farmacie locali). In situazioni di emergenza assicura l'intervento sanitario coordinato ed in concorso con l'intervento di natura tecnica, coordina le squadre di volontari sanitari da inviare presso le abitazioni di persone anziane, non autosufficienti e/o bisognose di assistenza presso i centri di accoglienza, coordina le attività di messa in sicurezza del patrimonio zootecnico e lo smaltimento delle carcasse, l'organizzazione del soccorso sanitario in caso d'isolamento del Comune.

Volontariato

Presso ogni Comune delle Marche è presente una realtà di volontariato di protezione civile (gruppo comunale o associazione). Il volontariato viene attivato unicamente dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) e resta a disposizione dei funzionari del Dipartimento regionale per le attività di supporto e, in relazione alla tipologia del rischio, per le attività relative alla natura e tipologia delle diverse specializzazioni esplicitate dalla specifica associazione o gruppo comunale nonché dai mezzi e dalle attrezzature a loro disposizione. Il coordinatore della/e associazione/i o gruppo/i, prescelto per organizzare le attività di tale funzione organizza l'operatività dei volontari, i loro compiti, le turnazioni anche per periodi di tempo prolungati al fine di garantire l'impiego e la razionalizzazione delle risorse a disposizione ed aggiorna costantemente l'analoga area funzionale presente presso la struttura operativa preordinata presente sul territorio (Centro Operativo Intercomunale COI eventualmente attivato; SOI, qualora presidiata e SOUP) relativamente all'impiego e alla gestione del volontariato. Tale referente provvederà, in tempo di pace, ad organizzare esercitazioni (anche per soli posti di comando) congiunte con tutte le istituzioni ed enti preposti alla gestione delle emergenze.

Logistica -- materiali e mezzi

Questa attività risulta essere essenziale e primaria per fronteggiare l'emergenza. Tale funzione censisce le risorse logistiche disponibili, individuandone provenienza, caratteristiche e modalità di impiego appartenenti ad enti locali, volontariato, aziende private etc.. Per ogni risorsa si deve prevedere il tipo di trasporto ed il tempo di arrivo nell'area di intervento. Organizza il dispiegamento e l'ottimizzazione delle risorse logistiche locali (e di altra provenienza) necessarie alla primissima assistenza ed accoglie le esigenze delle altre aree funzionali con particolare attenzione a quella relativa all'Assistenza alla popolazione. A tal proposito, in raccordo con la medesima

Or



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

area funzionale recepisce i dati della disponibilità di strutture utilizzabili per il ricovero e il trasporto della popolazione interessata dall'evento (strutture campali, caserme, strutture ricettive turistico-alberghiere, navi, treni, etc.). Effettua il monitoraggio delle aree e delle strutture adibite all'assistenza alla popolazione mediante i dati forniti dalle anche dalle altre Funzioni. Raccoglie e rende disponibile alle altre Funzioni, anche sulla base delle informazioni ricevute dalla Funzione Comunicazione, le donazioni e le offerte disponibili per l'assistenza alla popolazione. A tale area devono necessariamente far parte le aziende pubbliche e private, gli operatori del magazzino comunale, etc.. Il referente di tale funzione può essere individuato nella persona del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Segretario comunale oppure persona di sua fiducia.

Servizi essenziali ed attività scolastica

Sebbene si tratta di due aree funzionali ben distinte e separate per semplicità vengono raggruppate assieme.

Nell'area relativa ai servizi essenziali, prenderanno parte tutti i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio (acqua, gas, luce, rifiuti, aziende municipalizzate, ditte distribuzione di carburanti, etc.). fornisce il quadro di sintesi della funzionalità dei servizi essenziali sul territorio colpito, in raccordo con i gestori territoriali e nazionali, effettuando, ove possibile, una prima stima dei tempi di ripristino ed individuando le priorità di intervento per gli scenari previsti almeno per quelli meno "severi". Si ritiene idonee, anche al fine di mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi in rete, che le attività di questa funzione siano coordinate da un unico referente comunale.

Relativamente alle attività scolastiche, occorre da subito effettuare, in stretta sinergia e collaborazione con l'area funzionale "censimento danni", un'attenta rilevazione e mappatura di tutte le strutture scolastiche eventualmente danneggiate compreso la rete dei servizi dedicati all'infanzia, ed alla adolescenza: è possibile infatti che in conseguenza del verificarsi di un particolare evento, specie se severo, gli edifici scolastici non possano più svolgere la loro specifica funzione o perché danneggiati dall'evento medesimo o perché utilizzati come centri di coordinamento dei soccorsi o previsti come aree per l'assistenza alla popolazione. Risulta fondamentale cercare di ridurre al minimo l'interruzione della didattica, in quanto il diritto all'educazione deve essere garantito anche e soprattutto in situazioni di emergenza quale mezzo di sostegno fisico, psicosociale e di salvaguardia e protezione dei ragazzi con particolare riferimento ai bambini. Deve pertanto essere garantito un rapido ripristino delle attività



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

scolastiche di ogni ordine e grado al fine di assicurare la continuità educativa anche in emergenza favorendo così il ritorno alla routine quotidiana e rafforzando la resilienza degli adolescenti e dei bambini. Qualora ciò non fosse possibile, anche solo per alcuni plessi scolastici, l'Amministrazione comunale dovrà individuare strutture alternative (anche temporanee e provvisorie), definire le priorità in ordine alle necessità scolari, al fine di garantire la continuità didattica dell'anno scolastico in corso. Il coordinatore di tale area funzionale può essere individuato in un funzionario comunale competente per materia anche col supporto e l'assistenza di funzionari provinciali e/o personale dell'ufficio scolastico provinciale o regionale

Censimento danni a persone e a cose e rilievo di agibilità

Permette di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi d'emergenza. Il responsabile della suddetta area funzionale, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a:

- * persone
- * edifici pubblici e privati
- * impianti industriali
- * servizi essenziali
- * attività produttive
- * opere di interesse culturale
- * infrastrutture pubbliche
- * agricoltura e zootecnia
- * altro

Il coordinatore di questa funzione (preferibilmente individuato nella figura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale si avvarrà di funzionari e tecnici dell'ente provinciale, esperti nei settori sanitario, industriale etc.. Sarà possibile inoltre l'impiego di squadre miste di tecnici di vari Enti affiancati da tecnici Professionisti, per le verifiche speditive di stabilità da effettuarsi in tempi necessariamente ristretti.

Strutture operative locali

Il responsabile della predetta area funzionale dovrà coordinare le diverse componenti locali istituzionalmente preposte a tale servizio (Forze di polizia locali, VVFF, volontariato) con particolare riguardo alla viabilità, inibendo il traffico nelle zone a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi anche in raccordo con l'area funzionale "accessibilità e mobilità". Tale responsabile sarà individuato tra i componenti delle strutture operative.

Radio-Telecomunicazioni in emergenza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ogni Comune è dotato di apparato radio collegato alla rete radio regionale nonché alle strutture operative territoriali ovvero Sala Operativa Integrata SOI (di livello provinciale) e Sala Operativa Unificata Permanente SOUP (regionale). Pertanto il coordinatore di questa area funzionale individuato nel rappresentante dei radioamatori volontari (qualora territorialmente presente) oppure da un rappresentante locale esperto in tele-radiocomunicazioni, dovrà, di concerto con il territoriale della principale azienda di telecomunicazioni (Telecom), il responsabile provinciale di Poste e Telegrafi (P.T.) ed il rappresentante dell'associazione di volontariato ed il supporto tecnico del personale della protezione civile regionale, organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità.

Assistenza alla popolazione

Tale funzione dovrà essere presieduta da un funzionario dell'amministrazione locale in possesso di conoscenza e competenza del patrimonio abitativo, della ricettività delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, etc.) e della ricerca ed eventuale utilizzo di aree pubbliche da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti".

In emergenza, raccoglie le informazioni relative alla consistenza e alla dislocazione della popolazione che necessita di assistenza, reperisce i dati della disponibilità di strutture utilizzabili per il ricovero ed il trasporto della popolazione interessata dall'evento, effettua il monitoraggio costante delle aree e delle strutture adibite all'assistenza della popolazione anche mediante i dati forniti dalle altre aree funzionali. Inoltre, particolare attenzione sarà posta all'eventuale recupero, ricerca, soccorso e successiva eventuale assistenza delle persone disperse in stretta collaborazione con le strutture operative preposte (VVF, Forze dell'ordine, etc.). Il funzionario dovrà inoltre fornire un quadro complessivo delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte per le necessarie emanazioni dei relativi atti per la concessione e messa a disposizione dei suddetti immobili ed aree.

Accessibilità e mobilità

Acquisisce, aggiorna e rende disponibili le informazioni disponibili relative alla percorribilità delle infrastrutture viarie e ferroviarie sul territorio, individuando i punti di accesso all'area colpita ed i percorsi più idonei per l'afflusso dei soccorsi anche sulla base delle eventuali sopraggiunte limitazioni di percorrenza connesse con gli effetti del sisma o messe in atto dalle competenti autorità. Tale funzione si occupa inoltre dell'eventuale trasferimento della popolazione verso altri luoghi, lo spostamento dei mezzi nonché l'ottimizzazione dei flussi lungo le vie di fuga ed alla attivazione e funzionamento dei cancelli di accesso per regolare il flusso dei soccorritori. Inoltre è fondamentale ottimizzare, razionalizzare e ripristinare, qualora interrotto dalla severità dell'evento calamitoso, il trasporto pubblico locale (TPL). Tale funzione deve



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

necessariamente operare in strettissimo raccordo con la funzione "strutture operative" in particolare per ciò che concerne il traffico e la viabilità il coordinatore potrà essere individuato nel comandante della polizia locale e coadiuvato dai referenti delle aziende dei servizi pubblici locali (trasporti su gomma, Anas, Trenitalia, aziende di servizi, etc.).

Acquisizioni ed autorizzazioni alla spesa, rendicontazione e continuità amministrativa dell'ente

Questa delicata e nuova area funzionale si è resa necessaria alla luce del mutato quadro normativo, ovvero dopo l'entrata in vigore della L. 100/2012. In situazioni ordinarie il coordinatore di tale area (preferibilmente individuato nella figura del Segretario comunale - o persona di sua fiducia, oppure il responsabile dell'area finanziaria dell'ente) dovrà provvedere, in situazioni ordinarie, alla stipula di convenzioni e contratti "standard" con ditte e/o fornitori da eventualmente attuare e sviluppare in casi di emergenza ed a mantenere costantemente aggiornato l'elenco delle ditte e dei suddetti fornitori. In situazioni di emergenza provvede all'attuazione della procedura di programmazione della spesa, soprattutto alla scrupolosa rendicontazione per capitoli e tipologie di spesa.

Unità specifica di coordinamento e segreteria

Il centro operativo locale, a seconda della gravità e severità dell'evento, deve prevedere una specifica funzione cosiddetta di "segreteria" con compiti amministrativi a supporto e condivisione delle problematiche generali, nonché per il necessario raccordo operativo tra le diverse funzioni attivate. Attraverso quotidiane riunioni di coordinamento sarà possibile favorire l'attività di sintesi a supporto del Sindaco e/o dell'Autorità di protezione civile e di collegamento con le altre strutture operanti nel territorio: gli eventuali Centri Operativi Intercomunali (COI), COC dei Comuni limitrofi, SOI e SOUP.

Modello organizzativo

Il modello organizzativo per processi funzionali (ovvero le attività delle singole aree) può essere così schematicamente sintetizzato:

1. richiesta (**input**)
2. verifica
3. lavorazione
4. controllo
5. provvedimento (**output**)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Un qualunque centro operativo è configurato in settori funzionali: ciò, al fine di organizzare, gestire e coordinare le operazioni di soccorso, mantenere costanti collegamenti con tutte le strutture operative presenti (anche eventualmente attivate) sul territorio nonché con gli enti preposti al monitoraggio dell'evento.

Il COC rappresenta l'organo attraverso il quale il Sindaco può conoscere in ogni momento e per ogni area funzionale, le risorse a disposizione (sia proprie, sia fornite e pervenute da altre amministrazioni), quelle ulteriormente necessarie, delegando ai singoli responsabili di aree la funzionalità, il controllo e l'aggiornamento dei dati sia nella gestione di un particolare evento calamitoso sia al fine di tenere sempre costantemente aggiornato ed efficiente il piano di emergenza.

Le aree funzionali possono essere opportunamente accorpate, ridotte o implementate, secondo le necessità operative connesse alla gestione dell'emergenza e sulla base delle caratteristiche e delle disponibilità del Comune compreso l'assetto della struttura comunale, la popolazione residente, la presenza (o meno) nel territorio di organizzazioni di volontariato, delle locali stazioni dei Carabinieri, distaccamenti dei Vigili del Fuoco, presidi militari, etc. Non c'è dubbio che al di là della configurazione che di volta in volta andrà ad attuarsi, le aree funzionali comunque tra le prime ad essere attivate saranno le seguenti:

- * sanità
- * assistenza alla popolazione
- * accessibilità e mobilità
- * acquisizioni, autorizzazione alla spesa e rendicontazione – continuità amministrativa

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, sia in tempo di quiete sia in situazioni emergenziali, il COC deve avvalersi della collaborazione e del coinvolgimento di tutti gli uffici dell'amministrazione, dei dipendenti abitualmente impiegati nella gestione dei vari servizi pubblici (rifiuti, ambiente, attività sociali, educative, etc.), degli appartenenti a corpi specializzati territorialmente presenti e dei volontari, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze. Ad esempio l'ufficio anagrafe assieme all'ufficio dei servizi sociali risulteranno fondamentali per la predisposizione di elenchi della popolazione, composizione dei nuclei familiari, elenco e localizzazione delle persone non autosufficienti, etc.. Di qui l'importanza di considerare il COC come la sede dove l'amministrazione svolge le attività di protezione civile, che non sono le attività proprie ed esclusive di un ufficio, ma dovranno

Y
a



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

necessariamente coinvolgere il maggior numero di persone preposte e preparate ad espletare con professionalità, serietà e disponibilità particolari compiti prestabiliti.

La previsione, la pianificazione e la gestione di situazioni di emergenza deve rispondere al principio di trasversalità: ogni struttura ed ufficio dell'ente è tenuto a conoscere ed a prendere attivamente parte all'organizzazione ed all'esecuzione di tali attività sotto l'unica direzione unitaria, supervisione e controllo del Sindaco.

Per i piccoli comuni caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo e poca disponibilità di risorse, si può realizzare tale pianificazione in forma associata (v. relativo capitolo), che preveda un Centro Operativo Intercomunale (COI) a supporto, coordinamento e sostegno dei singoli COC (istituiti anche in configurazione ridotta), riprendendo quanto già delineato dalla DGR 1388/2011.¹

Per i comuni di maggiore estensione o popolazione, è utile prevedere l'attivazione di luoghi di coordinamento, in una struttura anche con diversa destinazione d'uso, con un impiego minimo di personale -pure volontario, in continuo collegamento con il COC, per la direzione unitaria degli interventi finalizzati all'assistenza, all'informazione della popolazione ed alle eventuali attività di evacuazione in settori definiti della città, previsti nella pianificazione comunale di emergenza.

In ogni caso, dovrà essere prevista, sin dalle prime ore dall'inizio di un'emergenza, una semplice procedura di attivazione progressiva del personale dipendente (turnazione), in funzione della gravità, della estensione nonché della probabile evoluzione della situazione.

¹ Così come ribadito nella DGR 1388/2011 in situazioni di emergenza, almeno sovracomunali, soprattutto in relazione a particolari tipologie di evento, oltre all'attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC) e delle Sala Operative Integrate (SOI), su richiesta del Direttore del Dipartimento regionale (sentito il Prefetto della Provincia interessata), si potrà valutare, di volta in volta, l'eventuale attivazione di Centri Operativi Intercomunali (COI) con il compito di supporto ai COC istituiti, nonché di raccordo per gli interventi di soccorso e superamento della fase emergenziale. L'attivazione dei suddetti COI potrà avvenire a geometria cosiddetta "variabile" ovvero comprendendo i territori dei Comuni realmente interessati dall'evento (in atto o potenziale) superando la tradizionale organizzazione dei centri operativi misti (COM). Tale pianificazione (al momento soltanto sperimentale) sarà necessariamente sviluppata ed approfondita in un più ampio e condiviso documento di pianificazione a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.3 Attivazioni

La LR 32/2001 (art. 14) prevede che ciascun Comune marchigiano adotti, attui ed aggiorni il proprio piano comunale di protezione civile nel quale, oltre al resto, sia individuata ed attrezzata una sede, anche alternativa alla sede municipale purché soddisfatti i requisiti di ridotta vulnerabilità, anti sismicità ed attrezzata con le normali dotazioni informatiche e con apparati radio-comunicativi sufficienti a garantire condizioni di operatività.

Altresì, occorre che il Comune mantenga in efficienza una struttura operativa fornita di mezzi, materiali ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle relative attività. La citata legge regionale ha ribadito quanto già previsto dalla L. 225/92 e dal D. Lgs. 112/98 e recentemente sottolineato con la L. 100/2012, in relazione al ruolo insostituibile del Sindaco come Autorità locale di protezione civile nonché Ufficiale di governo nell'esercizio delle proprie competenze, funzioni ed obblighi specialmente in situazioni di pericolo od emergenziali.

Di fronte ad un evento accidentale, calamitoso (anche improvviso), oppure al manifestarsi ed all'evolversi di un particolare evento che possa costituire elemento di pericolo per l'incolumità della popolazione, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e del relativo scenario (e quindi dell'intervento immediato), è necessario poter disporre nell'immediatezza del maggior numero di informazioni relative alle caratteristiche ed all'estensione del fenomeno accaduto, in corso e della sua evoluzione al fine di preparare, organizzare ed ottimizzare la risposta operativa anche in termini di risorse (disponibili o eventualmente da richiedere tempestivamente) per l'immediata capacità di reazione ed attivazione del sistema territoriale.

Secondo quanto definito anche dalla DGR 1388/2011, il Sindaco, sulla base della propria e specifica struttura organizzativa comunale:

- * verifica la gravità dell'emergenza ed informa tempestivamente la SOUP (aggiornandola costantemente sull'evoluzione dell'evento in corso), la Prefettura, la Provincia competenti per territorio (ovvero la SOI, qualora attivata)
- * istituisce, presiede e coordina il centro operativo comunale (COC) presso il Comune (o sede alternativa, meglio se preventivamente individuata) convocando i referenti delle "aree funzionali" (anche in configurazione ridotta) previste dal piano di emergenza oltre a qualunque altro soggetto appartenente a Istituzioni, Enti, Amministrazioni, Municipalizzate che risulti coinvolto nell'emergenza o anche solo potenzialmente interessato dalla medesima; di tutti ne organizza la turnazione ed eventualmente la reperibilità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- * assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari
- * assicura la continuità amministrativa dell'ente durante le situazioni di emergenza e stabilisce i turni di reperibilità del personale dell'ente stesso
- * adotta Ordinanze contingibili ed urgenti al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità anche (qualora necessario) con l'interdizione di strade, ponti, sottopassi a rischio (D. Lgs. 267/2000), oltreché di emergenze di carattere sanitario e di igiene pubblica (L. 883/1978 art. 32)
- * mantiene costantemente informata la popolazione sull'evoluzione dell'evento e sui comportamenti corretti da mantenere.

Le suddette fasi operative si possono attivare senza alcun ordine e successione preventiva: il criterio, la priorità ed il numero delle attivazioni sarà dettato dalla gravità dell'evento, dalla sua evoluzione, dalle ripercussioni sulla popolazione e sul territorio (scenario).

Per garantire il concorso e l'impiego razionale e coordinato delle risorse è indispensabile che le componenti e le strutture operative locali (Carabinieri, Vigili del fuoco, Organi di Polizia locale, etc.), fermo restando il sistema di comando e controllo delle medesime strutture, garantiscano l'immediato, continuo e reciproco scambio delle informazioni avviando, in particolare, un rapido flusso comunicativo ed informativo con la Prefettura, la Provincia competenti per territorio (ovvero la SOI, qualora attivata) e la SOUP (attiva 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno), non limitando pertanto le segnalazioni solo ed esclusivamente alla proprie strutture di appartenenza. Tali attivazioni sono da ritenersi valide anche per un evento improvviso sul territorio regionale (o extra-regionale) i cui effetti possono avere conseguenze sul territorio; in tal modo sarà possibile anche per il Prefetto, nonché per il Direttore della protezione civile regionale avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento anche al fine di valutare in tempo reale l'evoluzione della situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere anche eccezionale comunque non gestibile dalle risorse locali (lettera b L.225/92), assicurare il concorso coordinato ed integrato del sistema regionale ed, eventualmente nazionale (lettera c L. 225/92) di protezione civile.

Al fine di assicurare una pronta risposta in casi di accadimento, incidente, emergenza, evento, fermo restando quanto delineato dalle rispettive pianificazioni di emergenza (purché recenti, aggiornate e realizzate secondo le disposizioni definite con le DGR 1388/2011 e 800/2012) il Comune, anche attraverso l'istituzione e l'attivazione del COC, deve almeno prevedere e garantire quanto segue.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Funzionalità del sistema di allertamento locale (Sistema di reperibilità)

- * Un sistema di reperibilità h24 riferito al personale o agli amministratori, al fine di assicurare il ricevimento di una qualunque comunicazione di allertamento, attivazione, informazione emanata dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dalla Prefettura, dalla Provincia competenti per territorio (ovvero dalla SOI, qualora attivata), o da ogni altro organo istituzionale preposto alla diramazione degli allertamenti. I relativi recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla Prefettura, alla Provincia e ad ogni altro ente istituzionale presente sul territorio comunale ordinariamente operativa in modalità h24 (comando delle Polizie locali, distaccamento dei Vigili del Fuoco, stazione dei Carabinieri, ecc.). Al Dipartimento regionale dovranno essere trasmessi mediante la compilazione delle schede preposte nell'area riservata del portale web www.protezionecivile.regione.marche.it con l'inserimento delle credenziali già in possesso delle Amministrazioni ² e **l'obbligo di aggiornare almeno ogni 6 mesi sia i medesimi recapiti sia tutte le altre informazioni richieste nella suddetta banca dati.**
- * Una procedura di attivazione di uno specifico presidio presso il Comune (o altra sede preventivamente individuata) in modalità h24. Tale presidio può essere costituito anche da una sola unità di personale con il compito di mantenere i collegamenti con la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP oltre che con tutte le strutture operative presenti sul territorio e garantire il coordinamento con il Presidio territoriale (centralinista e/o operatore del Comune).

Il servizio di reperibilità così configurato e strutturato permetterà di garantire una pronta risposta nell'immediatezza di un determinato fenomeno calamitoso e sarà fondamentale per la tutela e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltre che generare stima e fiducia nella popolazione.

Risulta evidente che, specialmente nelle realtà piccole (nella Regione Marche il 19.9% dei Comuni ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed il 52.1% tra 1.000 e 5.000), strutturare una procedura di reperibilità h24 non è una cosa semplice; tuttavia ciascuna Amministrazione potrà coinvolgere propri operatori e strutture disponibili nel territorio (agenti della polizia municipale e loro sedi, tecnici ed operai, volontari del locale gruppo comunale, etc.) ed al tempo stesso interessare, qualora necessario, anche previa stipula di apposite convenzioni, le altre strutture operative locali presenti

² Qualora il Comune non disponesse più delle credenziali di accesso all'area riservata del sito della protezione civile regionale può contattare direttamente la SOUP all'indirizzo: proteci@regione.marche.it.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sul territorio (Compagnia dei Carabinieri, distaccamento dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale, etc.).

Schema di attivazione locale in caso di evento improvviso e/o imprevedibile


Primi passi del Sindaco



ATTIVA

- × Istituisce, presiede e coordina il COC
- × Avvia le aree funzionali (necessarie)
- × Mantiene informata la popolazione

INFORMA

- × Prefettura
- × Provincia (SOI se attivata)
- × Regione (SOUP)
- × Strutture operative

Non c'è dubbio che, trattandosi di una tipologia di rischio non prevedibile come il terremoto, l'attivazione del modello operativo ovvero la gestione del piano di emergenza deve essere impostata tenendo conto che i tempi a disposizione per iniziative di salvaguardia della popolazione sono assolutamente ristretti, anche in rapporto alla vastità dell'area interessata ed alla severità dell'evento: è necessario quindi che il piano di pc (sia di livello comunale o intercomunale), consenta di attivare alcune procedure strategiche nel minor tempo possibile.

A tali fini e come precedentemente sottolineato, è molto importante assegnare all'interno del piano la competenza diretta per tali attivazioni al soggetto responsabile delle aree funzionali, senza rimandare tutte le decisioni all'istituzione di un organo di coordinamento.

Nello specifico (rischio terremoto) infatti, non c'è il tempo per gestire la situazione attraverso una procedura progressiva che partendo dalla convocazione di un organo di coordinamento passi attraverso l'assunzione di decisioni da parte di tale organo per concludersi nell'effettiva attivazione delle iniziative decise in tale sede.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il piano di emergenza deve quindi in questi casi prevedere alcune attivazioni "automatiche" ovvero direttamente attuabili dai soggetti competenti a seguito delle comunicazioni direttamente pervenute dal Sindaco ovvero "girate" con la massima tempestività con le modalità previste nel piano. Ci si riferisce in particolare alla predisposizione dei cancelli per la chiusura delle strade e all'allestimento dei punti di raccolta e di informazione alla popolazione.

Il piano deve disciplinare, per quanto possibile, un'assegnazione di compiti e delle relative procedure molto dettagliata anche per le attività logistiche e di informazione, in modo da limitare al massimo eventuali ritardi nel momento dell'emergenza.

La scelta di operare prevalentemente tramite attivazioni "automatiche" non preclude naturalmente la costituzione, in parallelo, anche di un organo di coordinamento che comunque dovrà presiedere alla fondamentale funzione di controllare che le attivazioni siano state operate come da piano e di riallineare le procedure in essere alla luce delle successive comunicazioni del Sindaco.

Tali automatismi risultano più che mai fondamentali anche nei casi in cui ci siano interruzioni improvvise nelle telecomunicazioni sia di telefonia di rete fissa sia mobile, corrente elettrica compresa.

3.4 Aree di emergenza, edifici strategici e strutture ricettive

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture che in caso di terremoti e/o eventi calamitosi sono destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

E' necessario individuare sul territorio tre tipologie differenti di aree di emergenza:

- × aree di attesa: luoghi di primissimo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi immediatamente dopo un evento calamitoso
- × aree di ricovero: luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti alloggiativi temporanei e/o le strutture nelle quali ospitare la popolazione colpita
- × aree di ammassamento soccorritori e risorse: rappresentano i centri di raccolta di uomini e risorse (mezzi e materiali) necessari alle operazioni di soccorso ed assistenza.

Ciascun Comune deve individuare nel proprio territorio le aree di attesa e quelle di ricovero in numero adeguato e commisurato alla popolazione residente anche in considerazione, per le località turistiche, dei flussi turistici. A tal fine e per ciò che concerne in particolare il rischio sismico, la stima sarà tanto più attendibile quanto più

@



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

saranno sviluppati ed approfonditi gli studi, le analisi e gli approfondimenti sulla valutazione del potenziale scenario di rischio sismico (studi di Microzonazione Sismica, Condizioni Limiti per l'Emergenza ed ogni altro studio di caratterizzazione sismica ovvero di implementazione di indagini finalizzate alla definizione degli scenari di danno): tali analisi potranno fornire le indicazioni a cui fare riferimento per calibrare l'idonea e più adeguata risposta di assistenza anche intesa nel numero e dimensionamento di tali aree. Il Comune individuato come sede del Centro Operativo Intercomunale (COI), deve inoltre individuare l'area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse in cui confluiranno gli aiuti destinati a tutti i Comuni afferenti al COI medesimo. Ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, deve essere rappresentata su cartografia e/o aerofotogrammetria in scala possibilmente 1:5.000 e/o 1:10.000 (su supporto cartaceo e/o numerico), utilizzando eventualmente la simbologia tematica proposta a livello nazionale e secondo i seguenti criteri di scelta di tali aree:

Aree di attesa della popolazione



Le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione che riceverà le informazioni sull'evento e sui comportamenti da seguire oltre che i primi generi di conforto e le informative circa l'allestimento di eventuali sistemazioni comprese le aree di ricovero. Si possono considerare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici (anche privati) ritenuti idonei e non soggetti a rischio (aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili o di crollo di strutture attigue, etc..), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato (a tal fine gli studi – e le relative cartografie – della Condizione Limite per l'Emergenza può fornire un valido contributo nell'individuazione dei percorsi meno critici). Il numero delle aree da scegliere è in funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo relativamente breve.

Aree di accoglienza o di ricovero della popolazione



Le aree di ricovero della popolazione sono strutture coperte – dette anche "centri di accoglienza" (ostelli, alberghi, palasport, ecc) – o luoghi in cui saranno allestite tende oppure i primi insediamenti temporanei – "aree di accoglienza" – in grado di assicurare un ricovero alla popolazione colpita. I requisiti sono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- × sicurezza del sito a frane e/o inondazioni
- × vicinanza a reti idriche, elettriche e fognarie
- × sicurezza del percorso per il raggiungimento dell'area
- × eventuale polifunzionalità dell'area (spiazzi destinati a camperisti, aree destinate a fiere, mercati, ecc)
- × periodo di utilizzo relativamente breve (tra poche settimane a qualche mese)

Tali aree devono essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque devono essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione (i percorsi da (e per) tali aree saranno necessariamente oggetto di studio ed approfondimento nelle analisi e negli elaborati della Condizione Limite per l'Emergenza). Qualora possibile, sono da preferire le aree che abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento.

È bene precisare che in caso di un grave evento sismico la popolazione da assistere, almeno per i primi giorni, coincide, indipendentemente dai danni, con la gran parte della popolazione residente nel Comune anche se, occorre sottolineare che, oltre all'allestimento delle eventuali tendopoli e/o delle strutture alloggiative temporanee, per il ricovero della popolazione coinvolta nell'evento, si potrà incentivare la sistemazione da parte della popolazione presso familiari o strutture ricettive.

Inoltre, sia per le aree di attesa sia per quelle di accoglienza, l'individuazione di tali luoghi dovrà essere effettuato non solo per il comune capoluogo ma anche per le frazioni del Comune almeno quelle più popolate, sempre e comunque in numero e dimensioni congruo ai residenti di dette frazioni trascurando, in maniera sommaria (ossia stimando in modo approssimativo), la popolazione residente complessivamente nelle case e nuclei sparsi.

Aree di ammassamento soccorritori e risorse

Le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse garantiscono una razionale gestione dei soccorsi e devono avere dimensioni sufficienti (almeno di 6.000 m²), per accogliere un campo cosiddetto "base". Si dovranno individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, ecc..), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue evitando, per quanto possibile, di occupare centri sportivi, campi scuola, stadi, etc. Tali aree dovranno essere individuate in prossimità di nodi viari o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni (autoarticolati, tir, ecc).

CS



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tali aree dovranno essere individuate in prossimità dei nodi viari e comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni (autoarticolati, tir, etc.). Tuttavia, essendo di valenza sovracomunale ed essendo state analizzate nella precedente DGR 131/2013 a cui si rimanda per ogni eventuale ed ulteriore approfondimento. Le aree di ammassamento possono essere utilizzate per un periodo per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese. L'individuazione e l'allestimento delle aree di ammassamento dei soccorritori e di ricovero della popolazione risulta essere, spesso, vincolante ed improduttiva per le Amministrazioni Locali. Risulta necessario, quindi, definire un principio di polifunzionalità delle aree, dotandole di attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, culturali, etc.. I Comuni, anche consorziati tra loro, adotteranno le varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione degli spazi suddetti.

Le aree di ammassamento così individuate saranno dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico e potranno essere destinate per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, etc. e saranno individuate prevalentemente nei comuni future sedi dei Centri Operativi Intercomunali COI (v. nota 2). Come noto, la Regione Marche ha individuato alcune di tali aree così come previste dalla L 61/98 (art. 2 comma 3 lettera e) e relativa DGR 1560/1999 successivamente integrata con Delibera Consiliare 52/2001.

Per definizione, si intendono **edifici di interesse strategico** (ovvero la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile) quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo come: sale o centrali operative, strutture od impianti di trasmissione, strutture di supporto logistico, edifici e presidi ospedalieri, distaccamenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, etc. La valutazione della vulnerabilità di tali edifici sarà determinata dalle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza effettuata (o in programma) nel Comune. Laddove da tali studi ed approfondimenti, risulti che le suddette strutture operative potrebbero essere danneggiate a causa di un evento sismico, sarebbe opportuno che l'ente medesimo consideri ed ipotizzi una o più sedi alternative (recenti, comunque antisismiche) a quelle esistenti e verificate non idonee in caso di sisma.

Per ciò che concerne le **strutture ricettive**, ogni Comune deve individuarne una, o più, da destinare - all'occorrenza - per ospitare temporaneamente la popolazione eventualmente allontanata da zone in pericolo imminente e/o potenziale. Tali strutture avranno carattere di polifunzionalità (alberghi, agriturismi, centri comunali di aggregazione, case di accoglienza, altro), ossia in situazioni ordinarie svolgeranno le attività per le quali sono preposte (mercato cittadino, attività fieristiche, sportive,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ricreative, etc.), mentre in situazioni di particolare emergenza potrebbero rappresentare i luoghi strategici ovvero da adattare all'accoglienza ed alla prima assistenza alla popolazione.

3.5 Dimensionamento aree di emergenza e strutture ricettive **(Introduzione alle tabelle di danno)**

Al fine di fornire un contributo sul numero e dimensionamento delle aree di ricovero e delle strutture alloggiative di emergenza destinate alla popolazione eventualmente coinvolta in una scossa sismica dannosa, la comunità scientifica, nello specifico l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sede distaccata di Ancona (con la quale la Protezione civile regionale collabora in materia di monitoraggio e mitigazione del rischio sismico), ha elaborato e predisposto diversi scenari preventivi di danno.

Gli scenari di danno rappresentano uno degli strumenti per le attività di pianificazione delle emergenze: quelli proposti forniscono, per ogni Comune, delle Marche la stima del numero di abitanti potenzialmente coinvolti in un danneggiamento grave dell'edificio da loro abitato oltre al numero di abitazioni che potrebbero essere dichiarate inagibili (totalmente o parzialmente) dopo un potenziale forte terremoto.

I dati sono disponibili al seguente indirizzo:

http://ingvan.protezionecivile.marche.it/ESPO14/1espo_14.html

Per la realizzazione delle stime di calcolo, è stata utilizzata una metodologia non innovativa che segue le indicazioni fornite dal Dipartimento nazionale della protezione civile (anno 2000) e rivolte alle Regioni e da queste ultime trasferite alle Province: rispetto ai calcoli effettuati dalle Province, le stime attuali sono basate sui valori di Pericolosità e Vulnerabilità aggiornati. Come inoltre indicato nei "Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza" definite dal Dipartimento nazionale (gennaio 2002), integrano le diverse possibilità di calcolo con scenari deterministici che considerano sia il massimo terremoto storico osservato sia quello più dannoso ricostruito.

Occorre precisare che i risultati delle stime elaborate dallo studio forniscono, per ciascun Comune, i valori indicativi da considerarsi qualora l'Amministrazione voglia approfondire e quantificare la stima della popolazione eventualmente da sistemare in strutture ed aree ricettive da individuarsi appunto in numero più adeguato e proporzionato alle esigenze soprattutto alle disponibilità. Ciascun Comune potrà altresì interpretare nel miglior modo possibile tali dati (anche approfondendone il dettaglio su scala locale): anche per tale finalità il link sopra riportato ha diverse sezioni utili ad una migliore comprensione degli obiettivi, dei dati di base e della metodologia di calcolo utilizzata. Ulteriori integrazioni ed analisi con elaborati cartografici derivati dagli studi di Microzonazione Sismica e delle relative



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

individuazione dei MOPS, Condizioni Limiti per l'emergenza (CLE), Faglie Attive Capaci (FAC), etc., forniranno approfondimenti ed elementi aggiuntivi utili per la stima della popolazione coinvolta.

Non c'è dubbio che in casi di sisma particolarmente severo oppure in determinati casi (ad es. sequenze sismiche ripetute e ravvicinate che potrebbe innescare nella cittadinanza paure, ansie ed incertezze), il numero di abitanti che potrebbe richiedere il ricovero e l'assistenza in strutture di accoglienza temporanee (almeno per i primi giorni) potrebbe risultare in numero anche maggiore comunque superiore a quella che si stima possa essere coinvolta in un danneggiamento grave dell'edificio abitato e, indipendentemente dai danni, potrebbe coincidere con la quasi totalità della popolazione residente nel Comune. Pertanto, il Comune dovrà prevedere un numero di aree da adibire ad alloggiamenti di emergenza (tendopoli, moduli abitativi provvisori, etc.) oltre che di strutture alloggiative presenti sul territorio (ostelli, alberghi, palestre, etc.). Inoltre, in casi straordinari ossia qualora il numero degli abitanti richiedenti ospitalità fosse in numero considerevole e preponderante rispetto alle disponibilità, il Comune dovrà prevedere la possibilità di collocare e sistemare almeno una determinata aliquota di popolazione anche in sistemazioni supplementari come ad esempio strutture ricettive in Comuni limitrofi non danneggiati, sistemazioni prossime all'area colpita, etc.. Per far ciò, si dovranno prevedere le modalità e la tipologia di trasporti, anche tramite convenzioni (in tempi di quiete) con i gestori del trasporto pubblico locale. Una adeguata, preventiva e capillare azione di diffusione delle informazioni ed una qualificata e puntuale formazione di una conoscenza e conoscenza sia del piano di protezione civile sia delle azioni che ne conseguono sarà sicuramente un'azione fondamentale per raggiungere tale obiettivo.

Si è trascurato l'aspetto della popolazione cosiddetta "turistica e fluttuante" specialmente per quei Comuni a spiccata vocazione turistica: anche le recenti esperienze hanno dimostrato che in casi di sisma oppure in casi di sequenze sismiche ravvicinate e ripetute, tali flussi sono i primi a rientrare nelle rispettivi luoghi di origine pertanto, seppur in quantitativamente considerevoli specialmente in determinati periodi dell'anno, in termini di pianificazione possiamo trascurare tale aliquota di persone tra quelle da assistere.

Si ribadisce il carattere sperimentale di tale iniziativa: i contenuti presenti nel suddetto link, possono essere utilizzati sia dai Comuni che non hanno un piano aggiornato di emergenza relativo al rischio sismico, sia da quelle Amministrazioni che hanno già una pianificazione esistente (ed aggiornata) in materia; in quest'ultimo caso, qualora dovessero emergere significative divergenze tra gli scenari ipotizzati dal piano già elaborato e quelli disponibili in rete, potrebbe essere l'occasione per un importante momento di confronto tra i diversi tecnici interessati, sia sulla valutazione ed analisi dei dati di base sia sulle modalità di stima e di calcolo utilizzati.

Infine, se dovessero esserci eventuali aggiornamenti degli scenari, gli stessi saranno puntualmente riportati nel suddetto portale; qualora altresì saranno pubblicati altri ed ulteriori studi ed analisi sugli scenari di danno relativamente al rischio sismico sul territorio regionale, gli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

stessi saranno tempestivamente pubblicati sul portale web del dipartimento regionale (www.protezionecivile.marche.it).

3.6 Informazione alla popolazione sulla pianificazione esistente

In situazioni così dette "di pace" il Sindaco ha l'obbligo di informare la popolazione sui principali rischi presenti sul territorio, sullo stato dell'arte del piano di emergenza, sull'esistenza della struttura comunale di protezione civile sia in tempo di pace, sia in situazioni emergenziali (con l'istituzione e l'operatività del COC), l'esistenza di aree sicure e strutture ricettive nonché dei strumenti di comunicazione utilizzati per informare la cittadinanza in casi di emergenza; ciò anche con programmi e progetti mirati alla popolazione scolastica relativamente ai comportamenti da tenere soprattutto in occasione delle emergenze.

In situazioni di emergenza ossia al verificarsi di una potenziale situazione di pericolo ovvero in casi di accadimento improvviso e/o la cui evoluzione è talmente repentina da essere considerato imprevedibile, ciascun Comune deve essere sempre in grado di poter diramare una qualunque informazione ai residenti colpiti (o in pericolo) in seguito all'evoluzione del determinato evento calamitoso in atto, previsto oppure che si è appena verificato. Ciò sia ai residenti del capoluogo sia a quelli residenti nelle frazioni, nuclei abitati, case sparse sparsi, etc. Fornire immediate, semplici, tempestive ed esaurienti informazioni sull'evento accaduto, in atto e/o previsto nonché dare sintetiche ed al tempo stesso complete norme elementari di comportamento da mantenere in casi emergenziali ovvero di quelle assolutamente da evitare al fine di scongiurare altre ed ulteriori situazioni di pericolo oltre all'evento accaduto e/o previsto è compito esclusivo ed assoluto del Sindaco (L. 265/99).

Per fare ciò, il Comune deve individuare i sistemi di comunicazione che sono in grado di diffondere in maniera capillare l'informazione relativamente a:

- × informare e tenere sempre costantemente aggiornata la popolazione sull'evento accaduto, sulla possibile evoluzione dello stesso oppure sulla possibilità di accadimento di un evento previsto;
- × informare la popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in situazioni di pericolo (con particolare riferimento a quelli da evitare).
- × allertare la popolazione residente (e/o individuata) nelle aree in pericolo e, eventualmente, collaborare con le forze di polizia ed il volontariato per le eventuali operazioni di evacuazione e messa in sicurezza;

en



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- * comunicare l'eventuale operatività di un ufficio comunale "ad hoc" eventualmente istituito con i relativi recapiti telefonici (COC anche in configurazione ridotta) nonché l'eventuale punto informativo, struttura ricettiva o area provvisoria di accoglienza eventualmente allestiti.

Importante e decisiva è la capillarità dell'informazione, soprattutto per raggiungere la totalità della popolazione residente (o presente) anche e soprattutto in nuclei abitati isolati, case sparse e isolate. Per far ciò potrebbe essere sufficiente che il Comune si doti di una macchina con megafono appartenente al locale gruppo comunale/associazione di volontariato oppure attraverso l'utilizzo di autovetture della Polizia Locale dotate di altoparlante, megafono o altro. *Risulta essenziale e strategico* anche l'utilizzo e l'aggiornamento del portale web istituzionale del comune, oltre che l'uso dei principali social network di comunicazione compresi le pagine facebook del Sindaco e/o di qualunque altra persona .

Per i territori interessati da stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, il Sindaco è tenuto ad informare la popolazione sia preventivamente sia durante e dopo un'emergenza (ovvero vale quanto definito dal D.Lgs. 334/99 art. 20 e s.m.i. nonché in ottemperanza con quanto delineato dalle "Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio sismico" DPCM 16.02.2007.)

Per i comuni di maggior dimensione demografica, costituiti da più Circoscrizioni e/o quartieri, è utile prevedere l'attivazione di uno o più luoghi di coordinamento, in strutture anche con diversa destinazione d'uso, con un impiego minimo di personale a disposizione e/o volontario, in costante collegamento con il Centro Operativo Comunale, per la direzione unitaria degli interventi di protezione civile finalizzati all'assistenza, all'informazione della popolazione ed alle eventuali attività di evacuazione in settori definiti della città in base allo scenario previsto o in atto.

3.7 Informazione e comunicazione durante le sequenze sismiche

Come noto, vi è l'impossibilità da parte della comunità scientifica, di prevedere i terremoti: allo stato attuale delle conoscenze non è possibile (specie per le finalità della protezione civile) utilizzare in maniera deterministica i presunti segnali precursori che consentono di fare attività previsionale su intensità, localizzazione e tempistica di accadimento degli eventi sismici. Occorre altresì sottolineare la necessità di concentrare tutti gli sforzi sulla diffusione delle conoscenze (e della cultura) sulla conoscenza (anche basilare) del rischio sismico (v. paragrafi precedenti), sui principali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

comportamenti da osservare e mantenere in occasione di eventi sismici con particolare riferimento a quelli da evitare. La prevenzione rappresenta lo strumento fondamentale su cui la pubblica amministrazione a vari livelli (soprattutto chi riveste un ruolo di responsabilità) deve necessariamente basare ed impostare un serio ed articolato programma di azioni ed attività finalizzate alla conoscenza del rischio sismico ed alla mitigazione dello stesso, ivi compreso le modalità di informazione alla popolazione troppo spesso sottoposta a messaggi mediatici non rispondenti agli effettivi e molteplici scenari che possono essere determinati da eventi complessi come i terremoti.

Ciò detto, va precisato che le procedure nazionali in occasioni di sequenze sismiche così dette "rilevanti" previste tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio e, a cascata, le Regioni, stabiliscono che in via ordinaria, per eventi registrati di magnitudo maggiore o uguale a 4, l'INGV (anche, se del caso, attraverso le sedi decentrate, una delle quali presenti ad Ancona) predispone sinteticamente dapprima una breve relazione cui ne segue, in un secondo momento, una più dettagliata, sulle quali vengono evidenziate informazioni prettamente scientifiche sui parametri relativi alle scosse (comprese le mappe di scuotimento), sulla localizzazione e sulle caratteristiche dell'area interessata come la sismicità storica e strumentale) sulla pericolosità. **Le suddette relazioni non riportano alcun elemento previsionale anche di tipo deterministico**, sulla possibile occorrenza dei terremoti uguali o maggiori nelle successive ore, con la relativa localizzazione e definizione della magnitudo. Una volta che il Dipartimento nazionale trasmette alle Regioni (ossia alla Regione Marche) una relazione realizzata dall'INGV e relativa ad un determinato evento sismico oppure su una particolare sequenza sismica, sarà premura della Regione:

- * valutare quale tipo di nota informativa far seguire alla relazione dell'INGV
- * stabilire la tempistica, la modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni da trasmettere al Sistema regionale di protezione civile.

Ciò affinché vengano garantite tutte le misure necessarie a fronteggiare l'evoluzione della particolare situazione in atto. Nella nota informativa del Dipartimento regionale verranno descritte le attivazioni e le principali azioni di risposta del sistema di protezione civile locale e regionale ovvero relativamente alla:

- * funzionalità del piano di emergenza e operatività del Centro Operativo Comunale COC
- * verifica e funzionalità delle strutture ricettive e delle aree di prima accoglienza
- * informazione costante alla popolazione
- * altre eventuali ed ulteriori misure ritenute essenziali rispetto all'evoluzione dello scenario.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Dipartimento regionale provvederà a fornire l'immediata, completa e costante comunicazione a tutti gli enti del sistema regionale di protezione civile anche attraverso l'utilizzo di tutti i canali a disposizione telematici, informatici e di radiocomunicazione; il portale web della struttura regionale sarà costantemente aggiornato.

Al fine di rendere sempre efficace la trasmissione della documentazione, è essenziale che gli enti territoriali (Comuni in primis) verifichino ed aggiornino costantemente la banca dati anagrafica di ciascun ente presente nell'area riservata del suddetto portale web al link www.protezionecivile.marche.it, avendo cura di monitorare costantemente il fax e la casella di posta elettronica nonché di quella certificata (pec) forniti; in ogni caso e sino a diverse e nuove disposizioni (come il definitivo avvento anche per il sistema di allertamento della posta elettronica certificata), la trasmissione avverrà a mezzo fax al numero (o ai numeri) indicati nella suddetta banca dati da ciascun ente.

Importante e decisiva sarà poi, a cascata, la diffusione capillare dell'informazione anche e soprattutto finalizzata al raggiungimento di tutta la popolazione specialmente di quella residente (o presente) in nuclei abitati isolati, case sparse al fine di informarla sulla situazione in atto, sull'eventuale apertura di strutture ricettive, numeri utili, elementari norme comportamentali da mantenere e quelle da evitare per incorrere ad ulteriori pericoli, etc., che ciascun Comune dovrà necessariamente e costantemente fornire ai residenti in casi e/o a seguito del perdurare delle sequenze sismiche. Per informare correttamente la popolazione circa gli aspetti di natura tecnica, senza peraltro creare allarmismi o diffondere panico ma allo stesso tempo mantenere un adeguato livello di attenzione e informazione, un linguaggio comunicativo semplice, scrupoloso, adeguato ed attento sarà certamente auspicabile e fondamentale anche per ciò che concerne i contenuti e le terminologie utilizzate soprattutto in occasione di informativa alla popolazione, interviste radio-tv, avendo cura di attenersi anche a quanto rilasciato dai comunicati ufficiali di livello regionale e nazionale.

Predisposizione di strumenti di informazione

Informare la popolazione sull'insorgenza di un determinato evento calamitoso - sia che essa risieda in aree preventivamente individuate a rischio o meno - sui comportamenti da evitare per scongiurare pericoli e fornire immediate informazioni sull'evento previsto e/o in atto è compito esclusivo del Sindaco (L. 265/99).

Pertanto ciascun Comune deve essere sempre in grado di diramare le comunicazioni e le allerte alla popolazione residente. Per fare ciò deve individuare i sistemi comunicativi in grado di diffondere capillarmente l'informazione per:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ✓ informare la popolazione sull'evoluzione dell'evento (previsto o in atto);
- ✓ allertare la popolazione residente (e/o individuata) nelle aree a rischio e, eventualmente, collaborare con le forze di polizia ed il volontariato per le eventuali operazioni di evacuazione e messa in sicurezza;
- ✓ informare la popolazione relativamente ai comportamenti da tenere in situazioni di pericolo (con particolare riferimento a quelli da evitare).

Importante e decisiva è la capillarità dell'informazione, soprattutto per raggiungere la popolazione residente (o presente) in nuclei abitati sparsi, case isolate ed ogni altra situazione di tal genere.

Per far ciò potrebbe essere sufficiente che il Comune si doti di una macchina con megafono appartenente al locale gruppo comunale/associazione di volontariato oppure attraverso l'utilizzo di autovetture della Polizia Locale dotate di altoparlante, megafono o altro.

Per i comuni di maggior dimensione demografica, costituiti da più Circoscrizioni, è utile prevedere l'attivazione di uno o più luoghi di coordinamento, in strutture anche con diversa destinazione d'uso, con un impiego minimo di personale a disposizione e/o volontario, in costante collegamento con il Centro Operativo Comunale, per la direzione unitaria degli interventi di protezione civile finalizzati all'assistenza, all'informazione della popolazione ed alle eventuali attività di evacuazione in settori definiti della città in base allo scenario previsto o in atto.

Il flusso delle comunicazioni in caso di evento ed il ruolo del Sindaco

Di fronte ad un evento improvviso ovvero alla previsione e/o al preannunciarsi, al manifestarsi ed all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolo per la popolazione, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, del maggior numero di informazioni relative alle caratteristiche ed alla estensione del fenomeno ed alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.

Secondo quanto definito anche dalla DGR 1388/2011 in relazione al modello organizzativo a scala comunale il Sindaco:

- ✓ verifica la gravità dell'emergenza ed informa tempestivamente la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP e fornisce costantemente aggiornamenti sull'evoluzione dell'evento in corso
- ✓ assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso anche con il coinvolgimento dei soggetti preposti a compiere le prime azioni a contrasto dell'insorgenza del pericolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ✓ assicura la prima assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari
- ✓ istituisce, presiede e coordina il Centro Operativo Comunale (COC) presso il Comune (o sede alternativa, preventivamente individuata) convocando i "referenti delle funzioni" previste dal piano di emergenza oltre a qualunque altro soggetto appartenente a Istituzioni, Enti, Amministrazioni, Società erogatrici di servizi che risulti coinvolto nell'emergenza o anche solo potenzialmente interessato dalla medesima (come in precedenza evidenziato)
- ✓ assicura la continuità amministrativa dell'ente e stabilisce turni di presenza e/o reperibilità del personale dell'ente stesso
- ✓ adotta Ordinanze contingibili ed urgenti al fine di scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (D. Lgs. 267/2000), oltreché di emergenze ambientali, sanitarie e di igiene pubblica (L. 883/1978 art. 32)
- ✓ mantiene costantemente informata la popolazione sull'evoluzione dell'evento e sui comportamenti corretti da mantenere (L. 265/99).

Al fine di assicurare il concorso e l'impiego razionale e coordinato delle risorse, è indispensabile che le componenti e le strutture operative locali di protezione civile (Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia locale, ogni altra struttura), fermo restando il sistema di comando e controllo delle medesime istituzioni, garantiscano l'immediato, continuo e reciproco scambio delle informazioni avviando, in particolare, un rapido flusso comunicativo con la SOI (o la Prefettura e/o la Provincia) e la SOUP - che come noto è operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - non limitando, pertanto, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento.

In tal modo sarà possibile anche per il Prefetto, per il Presidente della Provincia nonché per il Direttore della protezione civile regionale avere l'immediata e completa conoscenza dell'evento, al fine di valutare in tempo reale, l'evoluzione della situazione emergenziale in atto e, qualora si rivelasse di carattere eccezionale, assicurare il concorso coordinato ed integrato del sistema regionale - e successivamente nazionale - di protezione civile.

3.8 Gestione associata della protezione civile

Nelle Marche la maggior parte dei comuni è rappresentata da realtà di dimensioni piccole e medio-piccole: su 236 Comuni, 46 di essi (19.9%) ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti mentre 123 Comuni (53.1%) ha una popolazione compresa tra i 1.000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ed i 5.000 abitanti); in altri termini 170 Comuni su 236 (**ovvero il 73%**) hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

La legge sul riordino delle autonomie locali (DL 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L. 7 agosto 2012 n°135) prevede che, le realtà con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, devono associarsi obbligatoriamente almeno per le sei funzioni ritenute fondamentali: una di esse è il servizio di protezione civile. Risulta evidente che sviluppare - tra le altre - le attività locali di protezione civile nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente può risultare una scelta decisiva e più che una opportunità rappresenta una necessità, specialmente per talune realtà locali. Gestire peraltro in modo associato le funzioni comunali significa anche poter gestire assieme le risorse a queste funzioni assegnate in via ordinaria nei singoli enti.

Quando si affrontano le problematiche dei comuni di minor dimensione, l'analisi tende a concentrarsi sull'esigenza di una piccola comunità di potersi confrontare in termini di efficienza con un comune di media e grande dimensione. La sproporzione esistente tra la qualità dei servizi erogati nei piccoli comuni e quella garantita nelle comunità più popolose e più dotate di risorse, mezzi e strumenti gestionali, è oggi motivo utile per individuare nuovi scenari organizzativi.

Per i piccoli comuni, caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo (spesso residenti non in un unico centro ma in numerose frazioni, nuclei abitati e case sparse) e poca disponibilità di risorse, è possibile realizzare una forte sinergia che metta in comune i diversi sistemi attraverso una pianificazione condivisa in forma associata. A puro titolo di esempio, piuttosto che diversi magazzini (uno per Comune) per il ricovero dei mezzi ed attrezzature si potrebbe ipotizzare che gli stessi Comuni condividano un solo magazzino baricentrico ai diversi Comuni ottimizzando e razionalizzando così le risorse. Resta ferma tuttavia la strategicità del Centro Operativo Comunale su di ogni Comune (anche se previsto con funzioni ridotte ed accorpate) poiché restano sempre e comunque in capo al Sindaco tutte le competenze esclusive ed assolute in materia di gestione dell'emergenza, informazione alla popolazione etc.

La suddivisione della popolazione in più frazioni e nuclei abitati suggerisce inoltre la possibilità di individuare più luoghi di attesa ed aree di accoglienza, naturalmente di proporzioni adeguate al numero di abitanti da accogliere. Questo consentirebbe di rispondere, ad esempio, all'esigenza dei cittadini (spesso anziani) di non allontanarsi troppo dalle proprie abitazioni, ed in molti casi dal proprio bestiame o dai campi, e nello stesso tempo di mantenere vivo il tessuto sociale e la solidarietà esistente. Tale suddivisione della popolazione in piccoli gruppi, spesso distanti dal nucleo centrale, serviti nella gran parte dei casi da una viabilità soggetta ad entrare in crisi al verificarsi di un evento calamitoso fa ritenere opportuno che, ogni volta sia possibile, venga individuato in ciascun centro un cittadino di riferimento (una sorta di *liason officer*).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Questa persona potrebbe divenire il soggetto al quale vengono fornite le informazioni sull'evoluzione dell'evento, che poi provvederà a diffondere al proprio nucleo abitativo, e che provvederà a raccogliere le esigenze degli stessi fornendo le informazioni e le richieste al centro di coordinamento preposto (COC oppure COI). L'ideale per queste persone sarebbe poter prevedere una formazione di base oltre ad una dotazione minima di sistemi di comunicazione alternativi (ad esempio un apparecchio radio).

Le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi di protezione civile costituiscono un fatto di novità e, di conseguenza, nel contempo potrebbero manifestarsi difficoltà ed imprevisti di vario genere. In tal senso vanno interpretati i "Primi indirizzi per la gestione in forma associata delle funzioni di protezione civile" emanati dal Dipartimento regionale (con nota numero 0807698 del 10 dicembre 2013 ed a firma del Presidente della Giunta regionale), distribuite a tutti gli enti locali e le Istituzioni interessate: l'evolversi della situazione dovrà pertanto essere puntualmente monitorata al fine di verificare la validità dei suddetti indirizzi operativi ossia, ove necessario, apportare le necessarie ed opportune integrazioni che si dovessero rendere necessarie.

4.0 Efficacia delle linee guida

4.1 Adeguamento piano di emergenza

L'aggiornamento periodico del piano è necessario per consentire la gestione delle situazioni emergenziali con efficacia ed immediatezza, tenuto conto dell'evoluzione dinamica dell'assetto del territorio e alla luce del fatto che una puntuale e dettagliata pianificazione sarebbe poco utile oltre che subire inevitabilmente nel tempo variazioni e modifiche.

Il piano viceversa deve essere concepito come uno strumento dinamico soprattutto aggiornato anche in conseguenza dei cambiamenti che il sistema territoriale, sociale ed amministrativo potrebbe subire negli anni. A tal fine per essere efficiente, operativo ed utilizzato al meglio nelle condizioni di crisi, necessita di verifiche ed aggiornamenti periodici. Il processo di aggiornamento del piano può essere inquadrato secondo uno schema organizzativo ciclico finalizzato ad affinare e perfezionare continuamente l'efficacia degli interventi in caso di emergenza.

4.2 Aggiornamento banche dati



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le Amministrazioni locali devono aggiornare periodicamente i dati contenuti nell'area riservata del portale della protezione civile regionale: www.protezionecivile.regione.marche.it mediante l'inserimento delle credenziali già in possesso delle Amministrazioni (l'Amministrazione che non fosse in possesso delle suddette credenziali può richiederle mediante una mail a: prot.civ@regione.marche.it) sia per ciò che concerne l'anagrafica di ciascun Comune (DB Com) sia per le organizzazioni di volontariato (Voloweb) comprendendo con ciò i gruppi comunali (che fanno capo direttamente al Sindaco) e le associazioni di volontariato di protezione civile (spesso convenzionate con il Comune) anche attraverso la preziosa disponibilità e collaborazione del coordinatore, del vice coordinatore e/o del referente informatico. E' evidente che la responsabilità derivante dall'impossibilità di fornire informazioni a seguito del mancato aggiornamento dei dati nelle suddette banche dati resta in capo al soggetto che non ha provveduto all'aggiornamento.

4.3 Validazione

Questi indirizzi disciplinano l'organizzazione minima della struttura comunale di protezione civile finalizzata alla gestione di fenomeni emergenziali e/o calamitosi, con particolare riferimento a quelli imprevedibili (sisma compreso), alla diramazione dei flussi delle informazioni tra i diversi soggetti Istituzionali coinvolti, all'attivazione ed al coordinamento delle componenti del sistema territoriale, alla costante comunicazione con i centri di coordinamento attivati sul territorio, con particolare riferimento all'indicazione degli interventi prioritari da disporre da parte del Sindaco per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale.

La puntuale applicazione ed attuazione da parte delle Amministrazioni delle disposizioni operative contenute nel presente documento garantirà il necessario coordinamento nelle attività di gestione delle emergenze, che costituisce il presupposto indispensabile per assicurare l'efficacia dell'azione del sistema di protezione civile, così come deve risultare degli specifici piani comunali o intercomunali.

Ciascun Sindaco e ciascuna Amministrazione comunale potrà ampliare od adottare le presenti indicazioni alle specificità del proprio territorio e della propria popolazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Riferimenti normativi e documentali

- Legge 225/92 (art. 15)
- D. Lgs. 112/98 (art. 108 comma 1, lettera c)
- L. 265/99 (art. 12)
- L. 401/2001 art. 5 comma 2
- Legge Costituzionale 3/2001
- Criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza – rischio sismico” del Dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – gennaio 2002
- Direttiva 3 dicembre 2008 - GU 36 del 13 Febbraio 2009
- Decreto 6397 del 3 dicembre 2008 - GU 41 del 19 Febbraio 2009
- LR 32/2001 (art 4 lettera b e lettera c)
- DGRM 557/2008
- DGR 1388/2011
- “Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile (prot. DPC/SCD/0059168 del 14/10/2011)
- Decreto Legge 15 maggio 2012 n° 59
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico
- D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito nella L. 7 agosto 2012 n°135 e conseguente nota della Regione Marche n° 0807698 del 10 dicembre 2013